

XVII legislatura

**Schema di decreto legislativo recante
disposizioni per l'introduzione di una
misura nazionale di contrasto alla
povertà**

(Atto del Governo n. 430)

Luglio 2017

n. 189



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2017). Nota di lettura, «Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (Atto del Governo n. 430)». NL189, luglio 2017, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

| | |
|---|----|
| Premessa | 1 |
| Capo I Definizioni | 1 |
| Articolo 1 (Definizioni)..... | 1 |
| Capo II Misura nazionale unica di contrasto alla povertà | 2 |
| Articolo 2 (Reddito di inclusione - ReI)..... | 2 |
| Articolo 3 (Beneficiari) | 4 |
| Articolo 4 (Beneficio economico)..... | 8 |
| Articolo 5 (Punti per l'accesso al REI e valutazione multidimensionale) | 16 |
| Articolo 6 (Progetto personalizzato) | 17 |
| Articolo 7 (Interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà)..... | 18 |
| Articolo 8 (Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)..... | 21 |
| Articolo 9 (Richiesta, riconoscimento ed erogazione del ReI)..... | 22 |
| Articolo 10 (ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica) | 23 |
| Articolo 11 (Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa) | 24 |
| Articolo 12 (Sanzioni, sospensione e decadenza) | 25 |
| Articolo 13 (Funzioni dei comuni e degli ambiti territoriali per l'attuazione del ReI)..... | 25 |
| Articolo 14 (Funzioni delle regioni e delle province autonome per l'attuazione del ReI) | 26 |
| Articolo 15 (Funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione del ReI)..... | 27 |
| Articolo 16 (Comitato per la lotta alla povertà e Osservatorio sulle povertà)..... | 28 |
| Capo III Riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà..... | 29 |
| Articolo 17 (SIA)..... | 29 |
| Articolo 18 (ASDI)..... | 30 |
| Articolo 19 (Carta acquisti) | 32 |
| Articolo 20 (Disposizioni finanziarie)..... | 33 |
| Capo IV Rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali .. | 35 |
| Articolo 21 (Rete della protezione e dell'inclusione sociale) | 35 |
| Articolo 22 (Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)..... | 36 |
| Articolo 23 (Coordinamento dei servizi territoriali e gestione associata dei servizi sociali).... | 38 |
| Articolo 24 (Nuovo sistema informativo dei servizi sociali) | 38 |
| Capo V Disposizioni finali | 41 |
| Articolo 25 (Disposizioni transitorie e finali) | 41 |
| Articolo 26 (Abrogazioni) | 42 |
| Appendice | 44 |

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni per l'introduzione di una misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà (reddito di inclusione), emanate in attuazione della legge delega n. 33 del 2017¹.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, si prevede che all'attuazione della delega si provveda nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 1, comma 386, della stabilità 2016 e rifinanziato dall'articolo 1, comma 389, della medesima legge.

La delega prevede inoltre che non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dall'attuazione dei principi sul riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario (comma 1, lettera b) e sul rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni (comma 1, lettera c). A tale fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al citato comma 1, lettere b) e c), le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni.

CAPO I DEFINIZIONI

Articolo 1 (Definizioni)

Il presente articolo contiene l'apparato definitorio utilizzato nello schema in esame. Tralasciando le definizioni conformi all'uso comune, ai fini di agevolare la comprensione del testo si riportano le definizioni di maggiore utilità od innovative.

La lettera e) definisce l'ISEE quale indicatore della situazione economica equivalente di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del DPCM n. 159 del 2013; in tutti gli altri casi, l'ISEE è calcolato in via ordinaria ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo DPCM.

La lettera f) definisce l'ISR quale indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4 del DPCM n. 159 del 2013.

La lettera g) definisce la scala di equivalenza richiamando l'Allegato 1 del DPCM n. 159 del 2013.

La lettera h) definisce l'ISRE come l'ISR diviso per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

La lettera i) definisce il DSU come la dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, di cui all'articolo 10 del DPCM n. 159 del 2003, utilizzata per l'accesso ai benefici.

¹ "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali" è stata pubblicata sulla GU Serie Generale n.70 del 24 marzo 2017.

La lettera r) individua come "Fondo Povertà" il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015.

La lettera s) individua come "Fondo carta acquisti" il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008.

La lettera t) individua come "carta acquisti" la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008.

La lettera v) definisce la SIA come la misura di contrasto alla povertà da avviare su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, già denominata sostegno per l'inclusione attiva (SIA) dall'articolo 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013.

La lettera z) definisce l'ASDI come l'assegno di disoccupazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015.

La lettera a) definisce la NASPI come la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015.

La RT rappresenta che in attuazione della legge n. 33 del 2017, lo schema di decreto legislativo in esame è chiamato a disciplinare l'introduzione di una misura unica nazionale per il contrasto alla povertà, denominata Reddito d'inclusione (ReI), il riordino delle prestazioni finalizzate al contrasto della povertà e il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali.

Secondo le previsioni della legge delega, il ReI è finanziato nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, a cui affluiscono anche le eventuali economie per la finanza pubblica derivanti dal riordino delle prestazioni assistenziali. Il rafforzamento del coordinamento in materia di servizi sociali avviene invece senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I principali oneri all'esame di questa RT sono quindi quelli connessi all'introduzione del ReI, disciplinato all'articolo 3 con riferimento all'individuazione dei beneficiari e all'articolo 4 con riferimento all'ammontare e alla durata del beneficio economico.

Al riguardo, nulla da osservare.

CAPO II

MISURA NAZIONALE UNICA DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Articolo 2

(Reddito di inclusione - ReI)

Il comma 1 istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2018 il Reddito di inclusione, di seguito denominato "ReI", quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

Il comma 2 qualifica il ReI come una misura a carattere universale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà.

Il comma 3 riconosce il ReI ai nuclei familiari in una condizione di povertà, come definita, ai soli fini dell'accesso al ReI, all'articolo 3. Esso è articolato in due componenti:

- a) un beneficio economico, definito ai sensi dell'articolo 4;
- b) una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare di cui all'articolo 5, nel progetto personalizzato di cui all'articolo 6.

Il comma 4 prevede il rafforzamento dei servizi previsti nel progetto personalizzato, afferenti alla rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000, a valere su una quota delle risorse del Fondo povertà, ai sensi dell'articolo 7.

Il comma 5 demanda al Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, definito ai sensi dell'articolo 8, la disciplina della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell'entità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo Povertà.

Il comma 6 stabilisce che il ReI è richiesto presso specifici punti per l'accesso individuati dagli ambiti territoriali, è riconosciuto dall'INPS previa verifica sul possesso dei requisiti ed è erogato, per la componente di cui al comma 3, lettera a), per il tramite di uno strumento di pagamento elettronico secondo le modalità di cui all'articolo 9.

Il comma 7 prevede che, al fine di semplificare gli adempimenti e migliorare la fedeltà nelle dichiarazioni, la situazione economica è dichiarata mediante DSU precompilata sulla base delle informazioni già disponibili presso l'INPS e l'anagrafe tributaria, avuto riguardo alla possibilità di aggiornare la situazione reddituale, secondo le modalità di cui all'articolo 10.

Il comma 8 definisce il ReI compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa secondo i limiti definiti ai sensi dell'articolo 11.

Il comma 9 dispone che il progetto personalizzato connesso al ReI prevede impegni a cui i beneficiari sono tenuti ad attenersi, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 12. Sanzioni sono altresì applicate ai sensi del medesimo articolo in caso di dichiarazioni mendaci in materia di ISEE o sue componenti, volte ad accedere illegittimamente alla prestazione o ad incrementare il beneficio economico.

Il comma 10 demanda ai Comuni l'attuazione territoriale del ReI, mediante coordinamento a livello di ambito territoriale, svolgendo le funzioni di cui all'articolo 13. Le regioni e le province autonome adottano specifici atti di programmazione per l'attuazione del ReI con riferimento ai servizi territoriali di competenza nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà, di cui all'articolo 14. Le regioni e le province possono rafforzare il ReI con riferimento ai propri residenti a valere su risorse regionali, secondo le modalità di cui al medesimo articolo 14.

Il comma 11 attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la responsabilità dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione del ReI nelle modalità di cui all'articolo 15.

Il comma 12 istituisce, al fine di agevolare l'attuazione del ReI, nonché di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio, un Comitato per la lotta alla povertà, che riunisce diversi livelli di governo, e un Osservatorio sulle povertà, che, oltre alle istituzioni competenti, riunisce rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti. Le modalità di funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio sono definite all'articolo 16.

Il comma 13 include il REI nel novero del livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo Povertà.

La RT premette che per le stime (che seguono nei successivi articoli) degli oneri per la finanza pubblica derivanti dall'istituzione del beneficio economico del ReI, si è fatto riferimento alle dichiarazioni a fini ISEE (DSU) relative all'annualità 2016. Nel caso di nuclei che abbiano presentato più dichiarazioni ISEE nel corso dell'anno, è stata selezionata l'ultima DSU. Il campione su cui sono state effettuate le elaborazioni, poi riportate all'universo, è relativo a circa il 2% della popolazione ISEE, che nel 2016 ha coperto oltre il 22% della popolazione residente per un totale di circa 4,4 milioni di nuclei familiari distinti.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3 (Beneficiari)

Il comma 1 stabilisce che il REI è riconosciuto, su richiesta, ai nuclei familiari che risultano, al momento della presentazione della richiesta e per tutte la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

- a) con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere congiuntamente;
 - 1) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
 - 2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda;
- b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
 - 1) un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
 - 2) un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000;
 - 3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;
 - 4) un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000;
 - 5) un valore non superiore alle soglie di cui ai numeri 1 e 2 relativamente all'ISEE e all'ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata nei casi e secondo le modalità di cui agli articoli 10 e 11;
- c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
 - 1) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
 - 2) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 171 del 2005.

Il comma 2 aggiunge ai requisiti di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, ai fini dell'accesso al REI, la presenza nel nucleo, con riferimento alla sua composizione come risultante nella DSU e al momento della richiesta, di uno dei seguenti soggetti:

- a) un componente di età minore di anni 18;
- b) una persona con disabilità e almeno un suo genitore;
- c) in assenza di figli minori, una donna in stato di gravidanza accertata. La documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto è rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta di beneficio, che può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto;
- d) almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.

Il comma 3 considera, per le finalità di cui al presente decreto, in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Il comma 4 esclude la compatibilità del REI con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

La RT precisa che per le stime che seguono degli oneri per la finanza pubblica dell'istituzione del beneficio economico del ReI, si è fatto riferimento alle dichiarazioni a fini ISEE (DSU) relative all'annualità 2016. Nel caso di nuclei che abbiano presentato più dichiarazioni ISEE nel corso dell'anno, è stata selezionata l'ultima DSU. Il campione su cui sono state effettuate le elaborazioni, poi riportate all'universo, è relativo a circa il 2% della popolazione ISEE, che nel 2016 ha coperto oltre il 22% della popolazione residente per un totale di circa 4,4 milioni di nuclei familiari distinti.

rappresenta che la base dati di partenza è stata estratta, imponendo il possesso delle caratteristiche e dei requisiti richiesti dalla norma, per un totale di circa 14.500 osservazioni: tra essi si includono prudenzialmente tutti i nuclei con stranieri che hanno presentato una dichiarazione ISEE nelle condizioni richieste dall'articolo, così come tutti nuclei con una persona di 55 anni o più che si dichiara "non occupata" a fini ISEE (cfr. oltre per una valutazione di tali criteri prudenziali), mentre non sono inclusi i nuclei con una donna in stato di gravidanza (senza effetti sulla spesa, come si vedrà più avanti). Si tratta dei nuclei familiari potenzialmente eleggibili sulla base delle sole condizioni economiche e familiari. Riportando il dato campionario all'universo, si è in presenza di oltre 657.000 nuclei familiari, l'85% dei quali con almeno un minore.

Con riferimento agli stranieri beneficiari, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve trattarsi di cittadino comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, oltre che residente da due anni nel paese. Nella base dati ISEE non si è in grado di differenziare la condizione degli stranieri per tipologia del permesso di soggiorno, né per durata della residenza, e pertanto sono stati prudenzialmente tutti inclusi. Complessivamente, nell'universo qui selezionato, si tratta di 124.000 nuclei familiari composti di soli stranieri (di cui 9.000 selezionati per la presenza di un disoccupato ultra55enne e senza figli minori). Secondo le ultime risultanze pubblicate dall'Istat, sulla base delle elaborazioni dei dati dei permessi di soggiorno forniti dal Ministero dell'interno, i cd. lungo soggiornanti e i titolari di protezione internazionale costituiscono il 63,4% del totale. Non siamo però nella condizione di affermare che la propensione ad accedere al sistema di *welfare* per il tramite dell'ISEE sia la medesima per i soggetti nelle diverse condizioni di soggiorno, nel qual caso circa un terzo degli immigrati non dovrebbe essere incluso nelle stime. L'inclusione di tutti gli stranieri costituisce pertanto una ipotesi prudenziale, con un margine potenziale (di riduzione) di circa 45.000 nuclei.

Con riferimento agli intestatari dei beni durevoli di cui al comma 1, lettera c), non disponendosi del dato, sono tutti prudenzialmente inclusi nelle stime. Si tenga però presente che nei primi mesi di implementazione del SIA diversi comuni hanno attivato un servizio di controllo del possesso di un requisito analogo riferito ai soli autoveicoli e motoveicoli. In particolare, su oltre 65.000 controlli effettuati, lo 0,7% è risultato in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi precedenti la richiesta del beneficio e l'1% in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1300 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc. immatricolati la prima volta nei tre anni precedenti. Il requisito nel ReI è leggermente diverso, non differenziando rispetto alla cilindrata e limitandosi al possesso di autoveicoli e motoveicoli immatricolati negli ultimi 24 mesi (è inoltre aggiunto un requisito sulle imbarcazioni). Anche applicando alla platea potenziale sopra identificata per il ReI una percentuale leggermente più bassa di quella complessiva risultata in sede di verifiche SIA, si otterrebbe un margine potenziale (di riduzione) di circa 10.000 nuclei.

Con riferimento alle donne in condizione di gravidanza accertata, non sono considerate nelle stime, pur essendo incluse tra i beneficiari ai sensi del comma 2, lettera c); per esse però si tratta solo di un anticipo della prestazione, la durata complessiva permanendo di 18 mesi e, peraltro, con un valore complessivo della prestazione inferiore perché potenzialmente per tre mesi c'è un componente in meno nel nucleo familiare. Peraltro, l'inclusione nella legge di bilancio per il 2017 del cosiddetto "premio alla nascita" (articolo 1, comma 353) costituisce indubbiamente un incentivo a posporre la richiesta del ReI al momento della nascita.

Ai fini delle stime degli ultra55enni in stato di disoccupazione di cui al comma 2, lettera d), la dichiarazione dello stato di disoccupazione è quella rilevabile nella DSU, dove in realtà è dichiarata la condizione di "non occupazione". Non si tratta quindi della condizione richiesta per l'eleggibilità al ReI, e cioè uno stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966. Quello rilevabile nella DSU è un insieme più ampio, includendo tutti gli ultra55enni senza occupazione, indipendentemente dalla causa che ha determinato lo stato attuale e indipendentemente da una precedente occupazione. Si tratta di circa 122.000 nuclei con almeno una persona in tali condizioni, di cui 34.000 nuclei in cui comunque ci sono figli minori o disabili (il requisito quindi comporta una platea differenziale di 88.000 nuclei). A titolo indicativo, si tenga conto che l'intera platea dei beneficiari dell'ASDI — rivolta ai disoccupati al termine della NASPI con minori a carico o ultra-55enni e in condizioni economiche complessivamente meno stringenti che per il ReI — è stata negli ultimi 12 mesi estremamente inferiore (meno di 10.000 beneficiari, cfr. oltre la RT con riferimento all'articolo 18). Si può pertanto ragionevolmente ritenere che anche con riferimento a questo gruppo le ipotesi considerate sono di carattere notevolmente prudenziale (presumibilmente per almeno metà della platea differenziale).

Ai sensi del comma 4, il ReI non è comunque compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di alcun componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria. Sulla base dei dati dichiarati

nelle DSU ai tratterebbe di oltre 18.000 nuclei familiari, dedotti i quali si ottiene una platea potenziale complessiva di 639.000 nuclei familiari.

Le stime non includono — per costruzione — le famiglie che, pur avendo una condizione economica tale da avere un ISEE pari o inferiore a 6.000 euro, un ISRE pari o inferiore a 3.000, e le altre condizioni patrimoniali previste, non hanno richiesto l'indicatore nel 2016. Va però sottolineato che la platea di beneficiari del ReI è in realtà per la gran parte sovrapposta a quella del SIA e dell'ASDI ed essendo già attive tali misure nel 2016 è un caso che non dovrebbe darsi (perlomeno se tutti ne avessero avuto conoscenza e avessero avuto intenzione di richiedere i benefici). Peraltro, trattandosi di valori ISEE relativamente bassi e di famiglie per la gran parte con figli minorenni o disabili, è difficile che l'indicatore non sia stato utilizzato per altra prestazione sociale agevolata (assegno tre figli minori, bonus bebè, asilo nido, mensa scolastica, sostegno affitto, fornitura gratuita o semi-gratuita libri di testo, prestazioni socio-sanitarie, sostegno economico locale ecc.). Tenuto conto della dimensione dei gruppi di disoccupati ultra55enni e di stranieri, inseriti per l'intero nelle stime che seguono, e dei requisiti sui beni durevoli, qui non verificati, i margini prudenziali sono tali — potenzialmente anche 100 mila nuclei, per oltre il 15% - che si ritiene possano compensare gli eventuali effetti espansivi della platea legati a coloro che non hanno presentato una DSU.

Al riguardo, premesso che i calcoli elaborati dalla RT presuppongono la rappresentatività del campione di 14.500 soggetti, si osserva che essendo questo campione basato sul 2% della popolazione ISEE, riportando il dato all'universo, si avrebbero 725.000 nuclei familiari e non 657.000 come indica la RT.

In ogni caso, la stima complessiva di 639.000 nuclei familiari (come si evince anche dalla tabella 2, riportata nella RT relativa all'articolo 4) scaturisce dalla sottrazione dal totale (657.000) soltanto dei nuclei familiari (18.000) in cui almeno un componente fruisce della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria, la cui fruizione (comma 4) è incompatibile con la percezione del ReI.

Non sono state invece operate ulteriori riduzioni per altri requisiti richiesti a disoccupati ultra55enni (disoccupazione per determinate cause e da almeno tre mesi) e stranieri (diritto di soggiorno, residenza di due anni) nonché per possesso di beni durevoli.

Da tali mancate riduzioni si ricava un margine di riduzione di circa il 15% (100.000 nuclei) che consentirebbe di fronteggiare un eventuale surplus di soggetti che presenteranno la dichiarazione ISEE in ragione del nuovo beneficio (evidentemente valutando finora di scarso interesse le altre prestazioni per le quali è richiesta la dichiarazione) rispetto a quelli attuali.

Complessivamente, si ritengono in effetti prudenziali le ipotesi formulate sulla base delle dichiarazioni ISEE, a parte il dato preliminare sul totale potenziale, anche se presentano margini di aleatorietà che non consentono di ritenere pienamente prudenziale la scelta operata dalla RT.

Articolo 4 **(Beneficio economico)**

Il comma 1 parifica il beneficio economico del ReI, su base annua, al valore di euro 3.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all'Allegato 1 del DPCM n. 159 del 2013, nonché per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75 per cento. Il beneficio non può eccedere, in sede di prima applicazione, il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995. Il valore mensile del ReI è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.

Il comma 2 riduce il valore mensile del ReI di cui al comma 1 in misura pari al valore mensile di eventuali altri trattamenti assistenziali fruiti da componenti il nucleo familiare, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi. A tal fine, nel caso di erogazioni che hanno periodicità diversa da quella mensile, l'ammontare dei trattamenti considerato è calcolato posteriormente all'erogazione in proporzione al numero di mesi a cui si riferisce. In caso di erogazioni in una unica soluzione, incluse le mensilità aggiuntive erogate ai titolari di trattamenti con periodicità mensile, tali trattamenti sono considerati in ciascuno dei dodici mesi successivi all'erogazione per un dodicesimo del loro valore.

Il comma 3 non computa nel valore mensile dei trattamenti di cui al comma 2:

- a) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
- b) le indennità per i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- c) le specifiche misure di sostegno economico, aggiuntive al beneficio economico del ReI, individuate nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale;
- d) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
- e) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

Il comma 4 dispone che, in caso di percezione di redditi da parte dei componenti il nucleo familiare, il beneficio di cui al comma 1, eventualmente ridotto ai sensi del comma 2, è ridotto dell'ISR del nucleo familiare, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nel medesimo indicatore. I redditi eventualmente non già compresi nell'ISR sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 3.

Il comma 5 stabilisce che il beneficio economico del ReI è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e, superati tali limiti, non può essere rinnovato se non trascorsi almeno sei mesi da quando ne è cessato il godimento. In caso di rinnovo, la durata è fissata, in sede di prima applicazione, per un periodo non superiore a dodici mesi. Il Piano nazionale per la lotta alla povertà di cui all'articolo 8, anche in esito a valutazioni sull'efficacia del ReI in termini di fuoriuscita dall'area della povertà in relazione alla durata del beneficio, può prevedere la possibilità di rinnovare ulteriormente il beneficio per le durate e con sospensioni definite dal Piano medesimo, ferma restando la durata massima di cui al primo periodo per ciascun rinnovo e la previsione di un periodo di sospensione antecedente al rinnovo.

Il comma 6 prevede che, in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermo restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, i limiti temporali di cui al comma 5 si applicano al nucleo modificato ovvero a ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione.

Il comma 7, nell'ipotesi di interruzione nella fruizione del beneficio, diversa dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 12, consente di richiedere nuovamente il beneficio per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto.

La RT premette che, ai fini della valutazione della spesa, è necessaria ad ogni modo una valutazione su altri elementi che caratterizzano la situazione del nucleo familiare e che determinano il beneficio. Ai sensi del presente articolo, il beneficio massimo è percepibile solo da chi ha risorse reddituali (al netto di franchigie e detrazioni a fini ISEE) pari a 0 (nulle) e non riceve altri trattamenti (al netto di quelli non sottoposti a prova dei mezzi, tra i quali il più rilevante è l'indennità di accompagnamento). Il ReI si caratterizza in sostanza come misura di "ultima istanza", volta a coprire la distanza da una certa soglia di risorse e a cui si accede quando non si ha diritto ad altre specifiche prestazioni che permettono il superamento di quella soglia. La soglia è fissata in 3.000 euro, cui va applicata la scala di equivalenza dell'ISEE per riparametrarla rispetto alla dimensione del nucleo familiare. In sede di prima applicazione, la soglia è coperta per tre quarti ed ha un massimale pari al valore, su base annua, dell'assegno sociale.

Il beneficio massimo mensile, per ciascuna classe dimensionale del nucleo, in sede di prima applicazione, ottenibile con ISR pari a 0 e assenza di trattamenti, è il seguente:

Tabella 1 - Beneficio massimo mensile del ReI per numero di componenti il nucleo familiare

| Numero componenti nel nucleo | Parametro scala di equivalenza | Beneficio massimo mensile |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1 | 1 | 187,5 |
| 2 | 1,57 | 294,38 |
| 3 | 2,04 | 382,5 |
| 4 | 2,46 | 461,25 |
| 5 o più | 2,85 | 485,41 ² |

Va notato che ISR pari a 0 non significa reddito familiare nullo, in quanto in ISEE sono presenti franchigie relative, ad esempio, alla presenza di redditi da lavoro dipendente - fino a 3.000 euro - e al pagamento di un canone di locazione - fino a 7.000 euro, incrementati di 500 euro per ogni figlio successivo al secondo.

Al fine di valutare queste variabili, nella tabella che segue si indicano il numero dei nuclei familiari a seconda del numero dei componenti, della presenza di redditi nel nucleo, nonché di beneficiari di altri trattamenti assistenziali (esclusa l'indennità di accompagnamento) e dell'ammontare di tali redditi o trattamenti (inferiore o superiore all'ammontare massimo del ReI).

² Pari al massimale dell'assegno sociale.

Tabella 2 - Nuclei nelle condizioni economiche e con le caratteristiche familiari previste per l'accesso al ReI, che hanno presentato una DSU nel 2016, per presenza di beneficiari di altri trattamenti e valore degli stessi (dati in migliaia)

| Numero componenti nel nucleo | Numero totale nuclei potenziali | di cui: con ISR e trattamenti nulli (ReI max) | di cui: con trattamenti e redditi tali da azzerare il ReI | Numero totale nuclei beneficiari |
|------------------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------------|
| 1 | 34,5 | 24,3 | 4,9 | 29,6 |
| 2 | 92,8 | 40,8 | 20,3 | 72,5 |
| 3 | 183,9 | 58,2 | 36,6 | 147,3 |
| 4 | 181,0 | 42,9 | 36,6 | 144,4 |
| 5 o più | 146,7 | 18,3 | 46,6 | 100,1 |
| Totale | 638,9 | 184,5 | 145,0 | 493,9 |

Come si può notare, sul totale di circa 639.000 nuclei dalle caratteristiche previste all'articolo 3 con una DSU presentata nel 2016, ve ne sono 145.000 che già percepiscono redditi (al netto di franchigie e detrazioni ISEE) e trattamenti assistenziali (esclusa l'indennità di accompagnamento) tali da essere complessivamente superiori al beneficio massimo: a tali nuclei, pertanto, il ReI non è concesso. Depurando pertanto il potenziale insieme più ampio in possesso dei requisiti economici e di composizione del nucleo familiare dai 145.000 appena identificati, il totale di nuclei beneficiari del ReI si stima essere pari a 494.000.

Tra questi almeno 184.000 hanno diritto al beneficio economico pieno (cioè non percepiscono altri trattamenti e hanno ISR nullo), perlomeno nel computo a regime, visto che nei primi anni bisognerà tener conto di altre prestazioni. Infatti, alcuni benefici — il SIA, per quasi tutto il 2018, e il bonus bebè, in vigore fino al 2020 — nella stima sopra non sono considerati perché non ancora inclusi tra i trattamenti rilevati nelle DSU 2016 (riferiti ai trattamenti percepiti nel 2014, quando le misure non erano attive). Inoltre, bisognerà tener conto, dal punto di vista dell'ammontare del beneficio, dei nuclei in possesso dei requisiti della carta acquisti — se non già beneficiari — che transiteranno al (od opteranno per il) ReI ai sensi dell'articolo 19, comma 1. Di seguito, pertanto, si presenta la stima della spesa, suddivisa per numerosità del nucleo familiare, al netto dei risparmi connessi alle prestazioni sopra citate finora non considerate (SIA e bonus bebè) e dei maggiori oneri per i nuclei con i requisiti della carta acquisti:

Tabella 3 - Risorse, al lordo di alcune componenti considerate successivamente, per l'erogazione del ReI nell'anno base

| Numero componenti nel nucleo | Numero nuclei potenziali beneficiari (migliaia) | Risorse (milioni di euro) |
|------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | 29.600 | 63 |
| 2 | 72.500 | 212 |
| 3 | 147.300 | 499 |
| 4 | 144.400 | 567 |
| 5 o più | 100.100 | 370 |
| Totale | 493.900 | 1.711 |

Quanto ai maggiori oneri connessi ai nuclei con minori in possesso dei requisiti della carta acquisti che opereranno per il ReI, come stimato più avanti (cfr. articolo 19), si tratta di circa 144.000 nuclei per i quali l'onere relativo alla carta acquisti, a cui avrebbero avuto diritto, è assorbito dal ReI, per un totale di 69 milioni di euro l'anno³, per cui il totale degli oneri per l'erogazione del beneficio economico del ReI è nell'anno base pari a 1.780 milioni di euro.

Nei primi anni di implementazione però la spesa è inferiore per l'effetto delle citate prestazioni destinate ad esaurirsi; in particolare, al 1° gennaio 2018, all'entrata in vigore del ReI, coloro che hanno avviato il SIA nel 2017 avranno ancora delle mensilità residue da usufruire. Limitandoci ai beneficiari dell'allargamento di cui al D.M. 16 marzo 2016, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge n. 232 del 2016, vi saranno almeno 4 mensilità residue da usufruire; la grandissima parte, però, tenderà a concentrare la domanda nel bimestre successivo (data la natura bimestrale delle erogazioni ed essendo stato pubblicato il decreto in Gazzetta ufficiale il 30 aprile), con l'effetto che all'entrata in vigore del ReI avranno 6 mensilità residue da percepire; e comunque, a quella data, vi saranno beneficiari con durate residue fino ad un massimo di 10 mensilità (in particolare, per chi ha fatto domanda entro il 31 ottobre; dal mese successivo non è più possibile fare domanda per il SIA). In media, si ritiene prudenziale un residuo di 4 mensilità. Poiché l'intervento è stato valutato in 1,342 miliardi in sede di RT al D.M. sopra citato ed integralmente coperto per le prime 12 mensilità di erogazione alla platea potenziale, se si ipotizzasse un pieno tiraggio della misura e una piena sovrapposizione con il ReI, si tratterebbe di quasi 450 milioni di euro di erogazioni previste nel 2018 già coperte. Ma le platee del SIA e del ReI non sono esattamente sovrapponibili, essendoci nuclei familiari in possesso dei requisiti stabiliti per il ReI che non accederebbero al SIA e viceversa. L'area della sovrapposizione tra le due misure è comunque stimabile in più del 94% della platea SIA, cioè complessivamente circa 400.000 nuclei. Si tratta di nuclei potenzialmente beneficiari del SIA che all'entrata in vigore del ReI potrebbero scegliere di transitare alla nuova misura ai sensi dell'articolo 17. Laddove compiano tale scelta, poiché le modalità di erogazione sono le medesime (per il tramite del Fondo carta acquisti), ai fini di questa RT si tratta di risorse già finanziariamente coperte dal provvedimento attuativo dal citato decreto di cui all'articolo 1, comma 239, della legge n. 232 del 2016. Laddove, invece, continuano a percepire il SIA, si produrrà comunque un risparmio legato al minor numero di erogazioni ReI. Queste due componenti sono stimabili in 239 milioni di euro (per coloro che transitano al ReI con spesa coperta dal SIA) e 63 milioni di euro (per coloro che mantengono il SIA non producendosi le corrispondenti erogazioni per il ReI) per un totale quindi di circa 300 milioni di euro.

Quanto al c.d. bonus bebè, si tratta di una misura destinata ai nati entro il 31.12.2017 ed erogata nei primi tre anni di vita; produrrà i suoi effetti, quindi, a legislazione vigente, fino al 2020. Nei due anni di esercizio precedenti della misura sono state registrate in media poco più di 21.000 domande al mese (con una tendenza crescente nel 2016 rispetto al 2015),

³ L'onere annuo unitario della carta acquisti è pari a 480 euro.

sostanzialmente per la metà (49,8%) relative a famiglie con ISEE inferiore a 7.000 euro, per le quali il beneficio è di 160 euro al mese invece che gli ordinari 80. Ai sensi dell'articolo 25, comma 4, la componente assistenziale di questa misura da detrarre dal ReI concerne gli 80 euro incrementali. Assumendo nel 2017 lo stesso tasso di domande medio del biennio precedente, nel 2018 nel complesso si tratterà di quasi 380.000 famiglie che genereranno una spesa incrementale (i nati nel 2016 e 2017 per l'intero, i nati nel 2015, in media, per sei mesi) di oltre 300 milioni di euro. Tra questi nuclei, quelli con le caratteristiche previste per il ReI si stimano essere oltre il 47%, generandosi una riduzione della spesa connessa al ReI stimabile in oltre 145 milioni di euro nel 2018. Tali risparmi andranno riducendosi negli anni successivi, in corrispondenza con la progressiva cessazione degli effetti prodotti dal bonus bebè: circa 89 milioni nel 2019, 31 milioni nel 2020, per poi esaurirsi nel 2021.

Oltre a questi elementi, il cui effetto sulla spesa si produce solo nei primi anni di attuazione, è necessario valutare altri aspetti che impattano sulla spesa a regime, atteso che la prestazione non si intende dalla durata indefinita, ma ai sensi dell'articolo 4, comma 5, ha una durata massima di 18 mesi, cui segue una sospensione di sei mesi prima di poter richiedere il rinnovo. A tal fine è necessario preventivamente stimare il *turn-over* nella platea dei beneficiari. Infatti, se il *turn-over* fosse nullo, si produrrebbe un profilo di spesa per cui la spesa ad anni alterni si dimezzerebbe (cioè, fatta pari a 100 la spesa del primo anno, il secondo sarebbe 50, il terzo 100 e così via), perlomeno se il Piano povertà - cui è rimessa tale facoltà — dovesse stabilire possibilità di rinnovo oltre il primo alle medesime durate. In realtà, legando longitudinalmente i campioni di DSU del 2015 e del 2016, il *turn-over* appare piuttosto elevato, nell'ordine del 50%: infatti, nel confronto con l'anno precedente il numero di nuclei con le caratteristiche del ReI è grosso modo il medesimo, ma solo per la metà si tratta delle stesse famiglie. Assumendo tale andamento costante nel tempo e applicandolo uniformemente alle varie coorti di beneficiari ReI, il profilo temporale della spesa — fatta 100 il primo anno — è il seguente (assumendo prudenzialmente che il Piano povertà stabilisca la possibilità di rinnovo oltre il primo, per un periodo di 18 mesi e ferma restando la sospensione di 6):

Tabella 4 - Profilo temporale teorico della spesa in base alla durata del ReI (spesa iniziale pari a 100, turn-over del 50%)

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|------|------|------|------|
| 100 | 75 | 88 | 81 | 84 |

Successivamente le oscillazioni ai fanno sempre meno ampie e nell'ordine di meno di 1 punto percentuale già dopo il 2023 fino ad azzerarsi asintoticamente intorno a poco più dell'83%. Prudenzialmente, deve tenersi conto della possibilità, da un lato, che un afflusso scaglionato nel tempo degli ingressi nella misura nel primo anno produca presenze più alte nel secondo anno; dall'altro, che l'introduzione del ReI possa produrre, a regime, tassi di *turn-over* più elevati, in caso di buon funzionamento delle politiche attive. Si ritiene pertanto si possa ipotizzare più prudentemente un profilo decrescente della spesa nel primo biennio, ma comunque non al di sotto dell'88% a decorrere dal 2020 (corrispondente a una

ipotesi di *turn-over* di circa due terzi). In particolare, il profilo temporale che si applicherà all'anno base (2018) è il seguente:

Tabella 5 - Profilo temporale della spesa del ReI ipotizzato prudenzialmente (spesa iniziale pari a 100, turn-over a regime non inferiore a due terzi)

| 2018 | 2019 | 2020 | dal 2021 |
|------|------|------|----------|
| 100 | 93 | 88 | 88 |

Riassumendo, il profilo temporale della spesa aggiuntiva connessa al ReI è il seguente (in milioni di euro):

Tabella 6 - Risorse complessive necessarie per l'erogazione del ReI

| | 2018 | 2019 | 2020 | dal 2021 |
|--|-------|-------|-------|----------|
| Spesa al lordo di SIA e bonus bebè | 1.780 | 1.656 | 1.567 | 1.567 |
| Risparmi in virtù del SIA e del bonus bebè | 445 | 89 | 31 | |
| Spesa per il beneficio economico del ReI | 1.335 | 1.567 | 1.536 | 1.567 |

Le disponibilità del Fondo Povertà sono le seguenti:

- a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), pari ad 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2017;
- b) le risorse di cui all'articolo 1, comma 389, della medesima legge n. 208 del 2015, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
- c) le risorse di cui all'articolo 1, comma 238, della legge n. 232 del 2016, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
- d) le risorse di cui alla sezione II della medesima legge n. 232 del 2016, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Complessivamente, pertanto, la dotazione del Fondo è pari a 1.704 milioni di euro a decorrere dal 2018. Su tale dotazione, insistono però accantonamenti disposti dal citato D.M. 16 marzo 2017 nell'ipotesi della prosecuzione della sperimentazione dell'ASDI per 65 milioni nel 2018 e 32 milioni a decorrere dal 2019. Inoltre, il Fondo Povertà, oltre alle erogazioni del beneficio economico, finanzia anche le somme destinate al rafforzamento dei servizi territoriali di cui all'articolo 7, comma 2, determinate in 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro a decorrere dal 2019 ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. Nel Fondo infine confluiscono i risparmi per la finanza pubblica conseguenti al riordino delle prestazioni assistenziali di cui agli articoli 18 (ASDI) e 19 (Carta acquisti) (gli effetti dell'articolo 17 relativi al SIA, essendo risorse già parte del Fondo povertà, sono già scontati nelle stime sopra presentate in termini di minori erogazioni ReI). Disponibili per le erogazioni del ReI sono pertanto le seguenti risorse:

Tabella 7 - Risorse complessive disponibili per l'erogazione del ReI

| | 2018 | dal 2019 |
|--|--------------|-----------------|
| (A) Fondo povertà ai sensi della l. 208/2015 e della l. 232/2016 | 1.704 | 1304 |
| (B) Accantonamenti disposti dal D.M. 6.3.2017 per prosecuzione ASDI | 65 | 32 |
| (C=A-B) Dotazione Fondo Povertà disponibile prima del riordino ai sensi degli articoli 18 e 19 | 1.639 | 1.672 |
| (D) Disaccantonamenti per riassorbimento ASDI (art. 18) | 50 | 32 |
| (E) Risparmi per assorbimento ASDI (art 18) | - | 48 |
| (F) Risparmi carta acquisti (art. 19) | 55 | 93 |
| (G=C+D+E+F) Dotazione Fondo povertà disponibile | 1.744 | 1.845 |
| (H=B-D) Accantonamenti residui ASDI | 15 | - |
| (I = G+H) Dotazione Fondo povertà | 1.759 | 1.845 |
| (L) Risorse per servizi territoriali di lotta alla povertà (art. 7) | 262 | 277 |
| (M=G-L) Quota del Fondo Povertà disponibile per erogazioni del beneficio economico del ReI e conseguenti limiti di spesa | 1.482 | 1.568 |

Pertanto il limite di spesa per ciascun anno del Fondo Povertà è pari a 1.759 milioni di euro nel 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati per eventuali maggiori oneri connessi all'ASDI (cfr. oltre) e a 1.845 milioni di euro a decorrere dal 2019, mentre per le erogazioni del beneficio economico del ReI il limite di spesa è pari a 1.482 milioni nel 2018 e a 1.568 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, capiente in relazione ai corrispondenti oneri quantificati prudentemente in Tabella 6. Ad ogni modo il rispetto dei limiti di spesa è garantito dalla procedura di cui all'articolo 20, comma 2, laddove si prevede una rimodulazione dell'ammontare del beneficio economico nel caso in cui, sulla base degli accantonamenti effettuati alla concessione del beneficio, si paventi il rischio del superamento di detto limite.

Al riguardo, premesso che il meccanismo appena richiamato dalla RT e delineato dall'articolo 20, comma 2 rappresenta un efficace presidio a garanzia dei saldi, finendo per includere il ReI nel novero dei livelli essenziali di prestazioni finanziariamente condizionati, si ritiene comunque necessario formulare alcune considerazioni attinenti alla congruità delle quantificazioni operate dalla RT, atteso che significative divergenze fra oneri e coperture, data la natura dell'intervento in esame, determinerebbero tensioni lungo tale canale di finanziamento.

Ribaditi i rilievi già formulati in rapporto all'articolo 3 sulla determinazione dei nuclei beneficiari del ReI in base alle dichiarazioni ISEE, si chiede innanzitutto l'origine del dato relativo ai nuclei (145.000) che, pur presentando i requisiti ISEE richiesti, percepiscono redditi (al netto di franchigie e detrazioni ISEE) e trattamenti assistenziali (esclusa l'indennità di accompagnamento) tali da essere complessivamente superiori al beneficio massimo, non maturando pertanto il diritto al ReI. La questione ha un rilievo di notevole impatto, atteso che tale esclusione abbatte di poco meno di 1/4 l'onere teorico.

Ulteriore profilo di particolare rilevanza riguarda la durata del periodo di "prima applicazione" dell'istituto, atteso che ad esso è ricondotta espressamente (comma 1) l'applicazione di una percentuale del 75% (quindi una riduzione dell'onere di 1/4) e di un

limite assoluto del ReI pari all'ammontare dell'assegno sociale. Infatti, la norma non fornisce indicazioni circa la durata di tale periodo, potendosi comunque escludere, attenendosi alla lettera della norma, che tale vincolo finanziario possa essere fatto valere senza limiti di tempo. La possibilità dell'insorgere di un contenzioso circa il periodo di applicabilità della percentuale e del limite massimo andrebbe valutata dal Governo.

In ordine all'ipotesi, ritenuta prudenziale dalla RT, circa il fatto che per 4 mesi una quota di beneficiari ReI sarà assorbita (coincidendo) da una quota dei percettori del SIA, non si hanno rilievi da formulare, atteso che comportamenti opportunistici (volti a posticipare la domanda per il ReI dopo il periodo di fruizione del SIA) sono comunque preclusi dall'articolo 17, comma 3. Sempre sul punto, tuttavia, andrebbe fornita conferma del fatto che l'area della sovrapposizione tra le due misure è stimabile in più del 94% della platea SIA, cioè complessivamente circa 400.000 nuclei.

In rapporto ad eventuali, diversi comportamenti opportunistici, si rappresenta che la RT non sembra aver tenuto in considerazione la possibilità che una sapiente gestione della residenza (e della conseguente composizione del nucleo familiare) potrebbe determinare l'inclusione nel novero dei beneficiari del ReI di nuclei che, allo stato e sulla base dei dati forniti e delle ipotesi formulate dalla RT, non ne avrebbero diritto.

In relazione ai risparmi ascrivibili, di fatto, all'esistenza del bonus bebè, sulla base dei dati forniti dalla RT in ordine alle domande presentate per la riscossione di tale provvidenza e delle relative dichiarazioni ISEE, si conviene con il valore di 300 milioni di euro complessivi nel 2018 quale spesa incrementale. La RT poi quantifica pari al 47% della platea del bonus-bebè gli aventi diritto al ReI. Anche se non è chiara la fonte di tale dato e se si tratti di una stima o di un dato oggettivo, sembra comunque un'ipotesi ampiamente prudenziale⁴.

Quanto ai maggiori oneri connessi ai nuclei con minori in possesso dei requisiti della carta acquisti che operano per il ReI, pari a 69 milioni di euro l'anno, trattandosi di 144 mila nuclei, il relativo onere dovrebbe essere sicuramente maggiore ma dovrebbe essere già incluso nella stima complessiva. Si chiede conferma di tale inclusione e un chiarimento circa l'origine del dato sui 69 milioni di euro.

Tutto ciò premesso, non si hanno osservazioni circa le modalità di costruzione della tabella n. 7 riepilogativa di tutte le poste (di spesa e di copertura) coinvolte. Si rappresenta comunque, stante la struttura del meccanismo adottato di individuazione e copertura delle spese, nonché la loro natura, che le somme destinate ai servizi territoriali (articolo 7) risultano come mero dato differenziale fra l'ammontare del Fondo Povertà e quello previsto per il beneficio economico del ReI (al netto degli accantonamenti, disaccantonamenti e risparmi individuati).

⁴ La riduzione della platea dovrebbe derivare dalla soglia ISEE più restrittiva per il ReI (6.000 euro contro 7.000 euro) e le altre condizioni relative all'ISRE, al patrimonio, ai beni durevoli, alla residenza da almeno due anni.

Articolo 5 ***(Punti per l'accesso al REI e valutazione multidimensionale)***

L'articolo disciplina l'accesso al ReI e la valutazione della condizione di bisogno che precedono la definizione di un progetto personalizzato che accompagna l'erogazione del ReI. Quanto all'accesso è previsto che con provvedimento regionale si individuino punti per l'accesso al ReI univocamente identificati. Nell'ambito di tali servizi viene effettuata l'analisi preliminare della situazione complessiva dei richiedenti da parte di operatori sociali opportunamente identificati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il progetto personalizzato di cui all'articolo 6 è sostituito dal patto di servizio ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione nel caso in cui emerga un nesso di stretta dipendenza della povertà dalla condizione lavorativa. A tal fine la domanda del REI equivale a dichiarazione allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. Laddove, poi, in esito all'analisi preliminare, emerge la necessità di sviluppare un quadro di analisi approfondito, è costituita una équipe multidisciplinare composta da un operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, identificati dal servizio sociale a seconda dei bisogni del nucleo più rilevanti emersi a seguito dell'analisi preliminare, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione. Le équipes multidisciplinari operano a livello di ambito territoriale secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, dalle regioni e dalle province autonome senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo conclude affermando che i servizi per l'informazione e l'accesso al ReI e la valutazione multidimensionale costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che le strutture richiamate dall'articolo sono già esistenti a legislazione vigente, per svolgere le medesime funzioni previste nello specifico dal ReI — informazione, consulenza, orientamento e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione delle richieste alle amministrazioni competenti. Infatti, il Segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari è caratterizzato come livello essenziale delle prestazioni, da erogare sulla base di disciplina regolamentata da legge regionale. Per gli eventuali oneri aggiuntivi dovuti all'assistenza nella richiesta del ReI, si provvede ai sensi dell'articolo 7. Dopo una rapida descrizione dell'articolato, la RT afferma che, anche nel caso della valutazione multidimensionale, la norma in esame declina le caratteristiche specifiche per il ReI di un servizio già erogato a legislazione vigente, atteso che l'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge n. 328 citata include tra i livelli essenziali anche il Servizio sociale professionale, che tra le proprie funzioni di presa in carico ha proprio quella della valutazione. Sulla base di ulteriori rinvii a disposizioni già vigenti, la RT conclude ribadendo che le regioni e le province autonome dovranno disciplinare il servizio senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 con riferimento al servizio sociale professionale. Dalla complessiva attuazione dell'articolo 5 non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, se non nell'ambito della quota del Fondo povertà destinata al finanziamento di servizi territoriali, di cui all'articolo 7, comma 2, comunque già programmata a legislazione vigente.

Al riguardo, rilevato che in effetti le funzioni in esame sono già rinvenibili in linea di massima nella legislazione vigente e che si potrà disporre di una quota del Fondo povertà destinata al finanziamento di servizi territoriali, si osserva comunque che la numerosità

della platea coinvolta e la necessità di equipe multidisciplinari potrebbero alterare gli equilibri finanziari finora esistenti in relazione ai processi valutativi dei nuclei familiari coinvolti, potendosi ipotizzare di conseguenza un impatto non trascurabile - perlomeno astrattamente - sulla quota del Fondo povertà destinata al finanziamento di servizi territoriali, con ripercussioni sulla quantità e qualità delle correlate prestazioni. Un'indicazione perlomeno di massima sull'ammontare di tale nuovo fabbisogno, anche al fine di valutare le compatibilità finanziarie complessive del presente schema di decreto, andrebbe fornita.

Articolo 6 ***(Progetto personalizzato)***

L'articolo dispone i principi generali per la definizione dei progetti personalizzati, la cui sottoscrizione è condizione necessaria all'erogazione del beneficio (comma 1). Il progetto include, ai sensi del comma 2, obiettivi e risultati attesi (comma 3), sostegni ritenuti appropriati (comma 4) e impegni assunti dai beneficiari (comma 5). I commi da 6 a 11 indicano i principi a cui deve ispirarsi la progettazione. In particolare, il comma 7 stabilisce che il progetto è definito, anche nella sua durata, secondo principi di proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza rispetto alle necessità di sostegno del nucleo rilevate, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione della corretta allocazione delle risorse medesime. La durata del progetto può prescindere dalla durata del beneficio economico. Il comma 12 individua la possibilità di orientare le pratiche territoriali mediante linee guida approvate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, mentre il comma 13 classifica il progetto personalizzato come livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.

La RT sottolinea il rilievo finanziario dell'attività di progettazione — che però è parte del servizio sociale professionale di cui si è già detto con riferimento all'articolo 5 — e dei sostegni previsti nel progetto, cioè interventi e servizi che devono essere attivati in favore dei beneficiari. Il comma 4, a tal proposito, specifica che i sostegni includono gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà di cui all'articolo 7, nonché gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative e delle altre aree di intervento eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione, a cui i beneficiari possono accedere ai sensi della legislazione vigente. In altri termini - prosegue la RT -, fatto salvo il rafforzamento dei servizi e degli interventi sociali, il progetto deve identificare interventi previsti a legislazione vigente per le famiglie beneficiarie del ReI in tutte le aree oggetto di valutazione e attivarli (se non già attivati) in forma unitaria e integrata. Pertanto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, dall'attuazione dell'articolo 6 riferita all'attività di progettazione e agli interventi con essa individuate diversi da quelli afferenti al settore delle politiche sociali, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si estendono al presente articolo le osservazioni formulate sull'articolo 5.

Si segnala poi il carattere potenzialmente oneroso del comma 7 il quale, pur prescrivendo la coerenza del progetto personalizzato con le risorse disponibili, espressamente prevede che la durata del progetto possa prescindere dalla durata del beneficio economico, determinando

in teoria una stratificazione della platea dei soggetti rientranti nei progetti, che tenderebbero ad aumentare con il passare del tempo, perlomeno nell'ipotesi di una loro limitata efficacia.

Articolo 7 ***(Interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà)***

Il comma 1 include fra i servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000:

- a) segretariato sociale, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso al Rei di cui all'articolo 5, comma 1;
- b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale, di cui all'articolo 5, comma 2;
- c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Balzano;
- d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
- e) assistenza domiciliare socio-assistenziale;
- f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
- g) servizio di mediazione culturale;
- h) servizio di pronto intervento sociale.

Il comma 2 attribuisce, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6, una quota del Fondo Povertà agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, nonché delle altre aree eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione previsti a legislazione vigente.

Il comma 3 fissa la quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, in sede di prima applicazione, in misura pari a 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, inclusivi delle risorse di cui al comma 10.

La quota può essere rideterminata, in esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 8. Gli specifici rafforzamenti finanziabili, a valere sulla quota del Fondo Povertà attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione e nei limiti della medesima, sono definiti nel Piano regionale di cui all'articolo 14, comma 1, sulla base delle indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse spettanti agli ambiti territoriali di ciascuna Regione una volta valutata la coerenza del Piano regionale con le finalità del citato Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà.

Il comma 4 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri di riparto della quota di cui al comma 2 con riferimento al complesso degli ambiti di ciascuna regione, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse trasferite. Ciascuna regione comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i criteri ai fini della successiva attribuzione delle risorse da parte del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

Il comma 5 riconosce alle regioni la facoltà di integrare per le finalità di cui al presente articolo, a valere su risorse proprie, la quota del Fondo Povertà di cui al comma 2. In tal caso, le regioni possono richiedere il versamento della quota medesima sul bilancio regionale per il successivo riparto, integrato con le risorse proprie, agli ambiti territoriali di competenza.

Il comma 6 stabilisce che i comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, concorrono con risorse proprie alla realizzazione dei servizi di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e

finanziare disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati. I servizi di cui al comma 1 sono programmati nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del presente articolo.

Il comma 7 stabilisce che alle finalità di cui al presente articolo, in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, concorrono altresì le risorse afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale, fermo restando quanto previsto all'articolo 15, comma 6. Le regioni e le province autonome individuano le modalità attraverso le quali i POR rafforzano gli interventi e i servizi di cui al presente decreto, includendo, ove opportuno e compatibile, i beneficiari del ReI tra i destinatari degli interventi, anche con riferimento all'obiettivo della promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità.

Il comma 8, in deroga a quanto stabilito ai commi 3 e 4, per l'anno 2017, al fine di permettere una adeguata implementazione del ReI e di garantirne la tempestiva operatività mediante un rafforzamento dei servizi sociali territoriali, inclusi quelli di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, attribuisce alle regioni, a valere sul Fondo Povertà, risorse pari a 212 milioni di euro, secondo i criteri di riparto e con le medesime modalità adottate per il Fondo nazionale per le politiche sociali.

Il comma 9 riserva, nell'ambito della quota del Fondo Povertà di cui al comma 2, un ammontare pari a 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto della quota di cui al presente comma, avuto prioritariamente riguardo alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il maggior numero degli stessi. In sede di riparto, si definiscono altresì le condizioni di povertà estrema, nonché si indentificano le priorità di intervento a valere sulle risorse trasferite, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive iniziative ai sensi dell'articolo 21, comma 8.

La RT, dopo aver illustrato le finalità dell'articolo, ribadisce che le risorse di cui al comma 3 sono le seguenti:

| | 2018 | Dal 2019 |
|--|------|----------|
| Risorse per servizi territoriali di lotta alla povertà | 262 | 277 |

Tenuto conto delle previsioni della legge n. 328 del 2000, che individua all'articolo 22, comma 2, lettera a), come livelli essenziali le "misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora" e al medesimo articolo, comma 5, declina come servizi da erogare per l'attuazione dei suddetti livelli, tra gli altri, i seguenti: "a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; c) assistenza domiciliare", la quota del Fondo Povertà è volta a finanziare servizi, come già chiarito agli articoli 5 e 6, in gran parte già previsti a legislazione vigente come livelli essenziali, seppure sia indubbia la necessità di un cospicuo rafforzamento a seguito dei compiti previsti ai sensi dei medesimi articoli 5 e 6. Ad ogni modo, le risorse qui previste eccedono di gran lunga quelle destinate allo specifico dei servizi per la lotta alla povertà a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), lo strumento previsto dalla legge n. 328 del 2000 (articolo 20) per l'attuazione dei livelli essenziali. Secondo i monitoraggi effettuati dal Ministero, la quota del FNPS destinata agli interventi e ai servizi per il contrasto alla

povertà è stata negli anni all'incirca pari al 30% delle risorse del medesimo Fondo trasferite alle regioni. Si tratta di una somma inferiore ai 90 milioni di euro l'anno, tenuto conto che il FNPS ha una dotazione strutturale di 300 milioni di euro e che la quota trasferita alle regioni è stata negli ultimi anni inferiore a 280 milioni. Ai servizi territoriali, per gli interventi connessi al ReI, complementari al beneficio economico, sarebbe pertanto destinato a valere sul Fondo Povertà circa tre volte quanto ordinariamente finalizzato alla lotta alla povertà del FNPS.

In relazione al comma 8, si ricorda che l'articolo 3 del decreto 16 marzo 2017 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha effettuato la ricognizione delle risorse finalizzate alla definizione dei nuovi criteri di accesso per il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), nelle more dell'attuazione del Reddito di Inclusione, ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge n. 232 del 2016. In esito a tale ricognizione, l'ammontare di risorse disponibili è stato posto pari a circa 1,710 miliardi di euro, come evidenziato nella RT dello stesso decreto interministeriale, tenendo conto dello stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per il 2017 e delle altre risorse destinate al SIA ai sensi dell'articolo 3 del decreto. Tenuto conto del fatto che per parte dell'anno 2017 continueranno a percepire il SIA coloro che l'hanno richiesto nel 2016 e che le modalità di erogazione del beneficio prevedono che si detragga dal medesimo l'ammontare di eventuali altre prestazioni assistenziali godute dal nucleo beneficiario (incluse alcune prestazioni di natura non strutturale e cioè, nello specifico, l'incremento del bonus bebè per le famiglie con meno di 7.000 euro di ISEE), la spesa prevista per il SIA è stimata pari a 1.342 milioni di euro su base annua, come evidenziato nella citata RT. Vi è pertanto capienza per il finanziamento per 212 milioni di euro previsto per il 2017 dalla disposizione in esame, a valere sul Fondo povertà, al fine di permettere una adeguata implementazione del ReI e di garantirne la operatività a decorrere dal 1° gennaio 2018 mediante un rafforzamento dei servizi sociali territoriali, inclusi quelli di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, garantendo allo stesso tempo le necessarie risorse per l'attuazione del SIA sulla base dei criteri previsti dal DM 16 marzo 2017, fermo restando che lo stesso è comunque riconosciuto nel limite delle risorse disponibili. La disposizione in esame prevede che la citata somma di 212 milioni di euro per l'anno 2017 sia distribuita tra le regioni secondo i criteri di riparto e con le medesime modalità adottate per il Fondo nazionale per le politiche sociali. Dalla disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, in relazione alle somme stanziare per il rafforzamento degli interventi e servizi sociali, come già osservato all'articolo 5, sarebbe necessaria una stima del nuovo fabbisogno generato dai servizi e interventi previsti, al fine di valutare la congruità delle risorse. Il generico confronto effettuato dalla RT tra le risorse stanziare negli ultimi anni per gli interventi e servizi per il contrasto alla povertà e i nuovi stanziamenti non costituisce una effettiva quantificazione dei nuovi oneri come sarebbe prescritto dalla legge di contabilità. Sarebbe quindi necessaria una quantificazione distinta per tipologia di servizio che evidenzia le risorse da destinare ad oneri amministrativi, di personale, di mezzi, etc. Peraltro, dai dati Istat (vedi appendice al presente dossier) emerge una notevole difformità territoriale nella

spesa per servizi finora erogata nonché soprattutto nella percentuale di comuni che hanno attivato tali servizi che meriterebbe un approfondimento.

Non è quindi possibile verificare in che misura l'aumento degli stanziamenti consenta di svolgere i nuovi servizi previsti, pur rilevandosi che probabilmente essi hanno in gran parte natura rimodulabile tali da poter essere contenuti in un limite di spesa.

Sul comma 8, l'attribuzione di risorse alle regioni nel 2017 a valere sul Fondo Povertà, sarebbe possibile secondo la RT alla luce delle stime di spesa per la SIA che non esaurirebbero la capienza del Fondo. Tuttavia non si dispone della RT del decreto ministeriale del 16 marzo 2017 che evidenzierebbe la citata sovrabbondanza di risorse rispetto agli oneri stimati. Sarebbe quindi opportuno un supplemento informativo che chiarisca anche perché pur prevedendosi una spesa inferiore, tutte le risorse sono state destinate dal citato decreto ministeriale.

Su un piano più generale, si osserva che secondo la legge di contabilità non si potrebbero usare a copertura risparmi che si realizzano in corso di esercizio sottolineandosi che le regole di contabilità mirano a tutelare gli equilibri generali di bilancio evitando di utilizzare, con finalità di copertura, gli errori previsionali che determinerebbero un miglioramento dei saldi.

Peraltro, si segnala che la disposizione in esame sembra diretta ad attuare il principio di delega di cui al comma 1, lettera c) della legge delega 33/2017 (rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni) su cui tuttavia il successivo comma 6 prevedeva che non dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedessero attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni.

Articolo 8

(Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)

Il comma 1 individua nel Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominato "Piano", la sede ove, ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell'entità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo Povertà, si possono modificare, con cadenza biennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:

- a) le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
- b) gli indicatori del tenore di vita, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
- c) l'estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari con le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 2, eventualmente mediante l'utilizzo di una scala di valutazione del bisogno, di cui al comma 2;
- d) il valore di euro 3.000, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera a), nonché il parametro per cui tale valore è moltiplicato, pari, in sede di prima applicazione, al 75%, fino all'unità;

- e) la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- f) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche di cui alla lettera d), assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a due volte l'ammontare, su base annua, dell'assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o più componenti;
- g) l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore al 15%, delle risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, di cui all'articolo 7, comma 2, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali; deroghe al limite inferiore della quota di cui al primo periodo della presente lettera sono ammesse solo con riferimento agli incrementi della dotazione del Fondo Povertà non destinati all'ampliamento del numero dei beneficiari;
- h) la possibilità e le modalità di rinnovo del beneficio, di cui all'articolo 4, comma 5;
- i) i termini temporali per la definizione della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 5, della progettazione personalizzata di cui all'articolo 6, per lo scambio dei dati, la verifica dei requisiti e il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 9.

Il comma 2 consente al Piano di introdurre, ai fini della progressiva estensione dei beneficiari del ReI, in caso le eventuali risorse aggiuntive non siano sufficienti alla universale copertura di tutti i nuclei nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, una scala di valutazione del bisogno per individuare le caratteristiche dei nuclei che estendono la platea dei beneficiari nei limiti delle risorse disponibili. La scala di valutazione è costruita avuto riguardo alla condizione economica, ai carichi familiari e di cura e alla situazione occupazionale.

Il comma 3 consente al Piano di procedere all'aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, laddove in esito al monitoraggio della spesa emerga una certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente, in relazione all'estensione della platea o all'incremento del beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento.

Il comma 4 stabilisce che il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

La RT, dopo aver illustrato il contenuto dell'articolo, esclude che dall'attuazione del Piano possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni, atteso che la norma espressamente condiziona la modifica dei parametri relativi al ReI in senso favorevole ai potenziali beneficiari all'*an* e al *quantum* delle risorse aggiuntive disponibili.

Potrebbe essere valutata l'opportunità che i provvedimenti modificativi siano anch'essi sottoposti al vaglio parlamentare dei profili finanziari.

Articolo 9 ***(Richiesta, riconoscimento ed erogazione del ReI)***

L'articolo 9 individua le modalità di richiesta, concessione ed erogazione del ReI. La domanda per il ReI è presentata nei punti per l'accesso al ReI o in altra struttura individuata dal comune (comma 1), le informazioni contenute nella richiesta sono comunicate per via telematica all'INPS (comma 2), che verifica i requisiti sulla base di quanto disponibile nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 4), contemporaneamente alla verifica da parte dei comuni dei requisiti di soggiorno e residenza (comma 3).

In caso di esito positivo delle verifiche, il beneficio è concesso dall'INPS (comma 5), che provvede a disporre il beneficio (comma 6), subordinato comunque alla sottoscrizione del progetto personalizzato, per il tramite della carta acquisti, ridenominata Carta Rei (comma 7), alla quale possono poi essere associati ulteriori servizi e agevolazioni (comma 8).

Il comma 9, al fine di permettere l'erogazione nelle modalità di cui al comma 7, stabilisce che le disponibilità del Fondo Povertà, al netto della quota di cui all'articolo 7, comma 2, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, per essere eventualmente trasferite su un conto acceso presso il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del beneficio.

Il comma 10 dispone che i beneficiari del Rei accedono all'assegno per i nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla rispettiva disciplina, a prescindere dalla presentazione di apposita domanda.

Il comma 11 prevede che le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge n. 266 del 2005, e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008, sono attivate in favore dei beneficiari del Rei, secondo le modalità previste per i beneficiari della Carta acquisti, ai quali è parimenti estesa l'agevolazione per la fornitura di gas naturale.

Il comma 12 impone che le attività di cui al presente articolo siano svolte dagli ambiti territoriali, dai comuni, dall'INPS e dalle altre PP.AA. interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati.

La RT afferma che tutte queste attività sono le medesime previste per il SIA e già implementate. Ovviamente occorrerà procedere all'aggiornamento del modulo di domanda e delle procedure per tener conto dei mutati criteri d'accesso e del diverso ammontare del beneficio, ma si tratta di ordinaria manutenzione e sviluppo di un sistema già rodato. Da tali attività non sono attesi pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si segnala che l'eliminazione della necessità di presentare l'apposita domanda per accedere all'ANF per i nuclei con 3 o più figli di età inferiore ai 18 anni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla rispettiva disciplina, potrebbe determinare un marginale maggiore impatto rispetto a quanto stimato sui saldi tendenziali.

Per quanto riguarda il comma 11, si segnalano i possibili effetti sul gettito fiscale riconnessi alla modifica della platea dei soggetti destinatari delle tariffe agevolate, che potrebbe ripercuotersi sul gettito IVA e, attraverso la contrazione dei ricavi delle società erogatrici dell'energia elettrica e del gas naturale a parità di costi, sul gettito IRES ed IRAP.

Articolo 10

(ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica)

L'articolo dispone, al fine di semplificare gli adempimenti e, al contempo, di migliorare la fedeltà nelle dichiarazioni, che le DSU a fini ISEE siano effettuate con modalità precompilata. A tal fine si dispone una cooperazione nello scambio dei dati tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate. Ulteriori disposizioni disciplinano le modalità applicative dell'ISEE precompilato, i termini relativi al periodo sperimentale e a quello a regime, e le procedure per l'adeguamento dell'ISEE alle modificazioni della condizione reddituale e patrimoniale.

La RT evidenzia che attualmente lo scambio dei dati tra INPS e Agenzia delle entrate è già attivato a fini ISEE. Con la riforma adottata con DPCM n. 159 del 2013, la dichiarazione infatti è "post-compilata", nel senso che le informazioni reddituali disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate non sono richieste al cittadino in sede di dichiarazione, ma direttamente utilizzate nel calcolo dell'ISEE. Con riferimento alle informazioni sul patrimonio mobiliare, anch'esse sono scambiate con l'INPS, al momento per la segnalazione di omissioni o difformità in sede di attestazione dell'ISEE. Dal punto di vista finanziario, pertanto, la fornitura sistematica dei dati da parte dell'Agenzia non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si tratta di attività già in corso per analoghe finalità. Si sottolinea che il suddetto scambio dei dati tra INPS e Agenzia delle entrate in attuazione della citata riforma dell'ISEE è stato implementato da parte dei due enti, ai sensi dell'articolo 11, comma 16, del citato DPCM n. 159 del 2013, in maniera da provvedere ai maggiori compiti assicurando l'invarianza finanziaria. All'adeguamento delle procedure per rendere la DSU precompilata, per le medesime ragioni e trattandosi di una ordinaria evoluzione di attività consolidate, può procedersi nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, alla luce del fatto che attività di scambio d'informazioni fra INPS e Agenzia delle Entrate è già ampiamente avviata, andrebbero solo valutati gli effetti dell'incremento delle dichiarazioni e dei requisiti economico patrimoniali da verificare alla luce della nuova misura.

Articolo 11 ***(Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa)***

Il comma 1 considera il ReI compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare.

I commi 2 e 3 disciplinano gli obblighi comunicativi posti a carico dei componenti il nucleo familiare in caso di variazione della situazione lavorativa o incompleta rilevazione di redditi da lavoro nell'ISEE.

I commi 4 e 5 prevedono l'aggiornamento del valore dell'ISEE e dell'ISRE e la rideterminazione del valore del beneficio economico in conseguenza dei commi 2 e 3.

La RT afferma che anche in tali casi l'attività amministrativa correlata alle dichiarazioni previste è già svolta dall'INPS con riferimento al SIA, per il quale è prevista analoga dichiarazione.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la tipologia di attività che viene richiesta alle PP.AA. coinvolte.

Articolo 12 ***(Sanzioni, sospensione e decadenza)***

L'articolo individua gli obblighi di partecipazione, presenza alle convocazioni, accettazione di un lavoro congruo posti a carico dei componenti il nucleo familiare beneficiario del ReI, alla cui violazione è riconnessa l'applicazione di un apparato sanzionatorio che prevede la decurtazione progressiva, la sospensione e la decadenza dal beneficio.

I commi 7 e 8 stabiliscono poi, nel caso in cui il nucleo abbia percepito il beneficio economico del ReI in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato ovvero ne abbia usufruito in assenza del diritto, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso, le sanzioni applicabili.

Il comma 9 estende le sanzioni previste ai commi 7 e 8 alle ipotesi in cui i nuclei familiari non presentino una DSU aggiornata per effetto di variazioni nella composizione del nucleo familiare.

Il comma 10 stabilisce che l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, nonché il recupero dell'indebito, avviene ad opera dell'INPS. Gli indebiti recuperati e le sanzioni irrogate nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo Povertà. L'INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta ReI.

I commi 11-13 contengono disposizioni di natura ordinamentale volte a disincentivare i comportamenti fraudolenti, a potenziare gli obblighi comunicativi e a responsabilizzare i funzionari pubblici responsabili.

La RT afferma che anche in tal caso si tratta di attività già svolte dall'INPS.

Al riguardo, pur riconoscendo che in linea di massima l'attività di controllo e repressiva viene già svolta dall'INPS per le provvidenze di analogo portata previste dalla legge e che la predisposizione di un apparato di obblighi, controlli e sanzioni appare indispensabile per evitare comportamenti fraudolenti, si osserva che il notevole ampliamento della platea dei beneficiari appare suscettibile di accrescere in modo significativo gli oneri amministrativi correlati alle attività in esame. La sostenibilità di tale incremento a valere sulle risorse ordinariamente disponibili merita un approfondimento⁵.

Articolo 13 ***(Funzioni dei comuni e degli ambiti territoriali per l'attuazione del ReI)***

Il comma 1 individua nei comuni, in forma singola o associata, congiuntamente con l'INPS, i soggetti attuatori del ReI. I comuni cooperano con riferimento all'attuazione del ReI a livello di ambito come identificato dalla regione e dalla provincia autonoma, al fine di rafforzare l'efficacia e l'efficienza della gestione e di agevolare la programmazione e la gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali con quelli degli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute.

Il comma 2 elenca poi le funzioni che i comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, sono chiamati a svolgere:

⁵ Lo stesso Presidente dell'INPS, in audizione ha affermato che "il sistema sanzionatorio collegato al mancato rispetto del progetto personalizzato o del patto di servizio (disegnato nell'art.12) appare di complessa realizzazione. [...] la pluralità di soggetti coinvolti inciderà pesantemente sul processo di gestione del sistema sanzionatorio, traducendosi ragionevolmente in una serie di comunicazioni tardive che comporteranno difficoltà nel recupero delle somme dovute all'Istituto" Cfr. Audizione presso le Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali) della Camera dei deputati, 27 luglio 2017.

- a) favoriscono con la propria attività istituzionale la conoscenza del ReI tra i potenziali beneficiari, anche mediante campagne informative nell'ambito dell'attività di comunicazione istituzionale;
- b) assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di cui alla legge n. 106 del 2016, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunità territoriale, nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla povertà;
- c) effettuano le verifiche di competenza sul possesso dei requisiti per la concessione del ReI da parte dei nuclei familiari, nonché ogni altro controllo di competenza, in particolare con riguardo all'effettiva composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato in sede ISEE, atto a verificare l'effettiva situazione di bisogno;
- d) adottano atti di programmazione, ordinariamente nella forma di una sezione dedicata alla povertà nel piano di zona di cui all'articolo 19 della legge n. 328 del 2000, e comunque, in sede di prima applicazione, specificamente in attuazione del Piano regionale per la lotta alla povertà, in cui a livello di ambito territoriale si definiscono gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà di cui all'articolo 7, comma 1, finanziabili a valere sulla quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, integrando la programmazione con le risorse disponibili a legislazione vigente e le risorse afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all'obiettivo della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale;
- e) favoriscono la più ampia partecipazione dei nuclei familiari beneficiari del ReI nell'adozione degli interventi che li riguardano;
- f) operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, nell'attuazione degli interventi, favorendo la co-progettazione, avendo cura di evitare conflitti di interesse e assicurando il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza;
- g) facilitano e semplificano l'accesso dei beneficiari del ReI alle altre prestazioni sociali di cui il comune ha la titolarità, ove ricorrano le condizioni stabilite dalla relativa disciplina.

La RT afferma che le funzioni in esame sono già previste a legislazione vigente (articolo 6 della legge n. 328 del 2000). Quanto ai flussi informativi con l'INPS, si tratta di canali di comunicazione già attivati con riferimento al SIA. Per quanto riguarda l'alimentazione della Banca dati ReI si rimanda all'articolo 24. Dall'attuazione del presente articolo, pertanto, non sono attesi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, se non nei limiti di quanto previsto all'articolo 7, comma 3.

Al riguardo, rinviandosi a quanto osservato all'articolo 7 circa in generale il finanziamento dei servizi erogati dai comuni, sarebbe utile un supplemento informativo anche sulla congruità delle risorse previste per le verifiche e controlli, considerato il possibile incremento di richieste alla luce della nuova misura e i numerosi requisiti da verificare fissati dall'articolo 3.

Articolo 14

(Funzioni delle regioni e delle province autonome per l'attuazione del ReI)

Il comma 1 demanda alle regioni e province autonome, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione e programmazione delle politiche sociali, l'adozione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di un Piano regionale per la lotta alla povertà, quale atto di programmazione dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, nel rispetto delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo

settore. Il Piano regionale è comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla sua adozione.

Il comma 2 reca una disposizione di carattere organizzativo, mentre il comma 3 demanda al Piano regionale la definizione, in particolare, degli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà di cui all'articolo 7, comma 1, finanziabili a valere sulla quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 21, comma 6, lettera b).

Il comma 4 prevede che nel Piano regionale siano altresì individuate le modalità di collaborazione e di cooperazione tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, necessarie all'attuazione del ReI. In caso di ambiti territoriali sociali, sanitari e del lavoro non coincidenti, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 23, comma 2, le regioni e le province autonome individuano specifiche modalità per favorire la progettazione integrata in favore dei nuclei residenti in comuni appartenenti ad ambiti territoriali non coincidenti.

Il comma 5 prevede che, in caso di grave inadempienza degli ambiti territoriali o dei comuni nell'attuazione del ReI, si attivi l'esercizio del potere sostitutivo da parte delle regioni e province autonome.

Il comma 6 autorizza le regioni e province autonome a richiedere, a valere su risorse regionali all'uopo predisposte per integrare il Fondo povertà, che, con riferimento ai propri residenti, il ReI sia concesso ad un maggior numero di beneficiari o incrementato nell'ammontare del beneficio economico. Le citate risorse aggiuntive affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono gestite con modalità fissate con protocollo d'intesa tra il Presidente della Regione o della Provincia autonoma e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (comma 7).

Il comma 8 introduce una disposizione *ad hoc* di carattere procedurale per le province autonome di Trento e Bolzano.

Il comma 9 dispone che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nel presente decreto, secondo quanto stabilito dai rispettivi statuti.

La RT sottolinea che le attività descritte corrispondono a funzioni proprie delle regioni previste dalla Costituzione e dalla legislazione vigente (con riferimento ai poteri sostitutivi, dall'articolo 8, comma 3, lettera o) della legge n. 328 del 2000). Da queste attività programmatiche delle regioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 15

(Funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione del ReI)

Il comma 1 attribuisce al Ministero i compiti in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni. Anche a tal fine, al comma 2 si prevede l'istituzione presso il Ministero di uno specifico servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico, all'interno della costituenda Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale. Le funzioni di tale servizio sono le seguenti: monitoraggio dell'attuazione del ReI (anche mediante la predisposizione di un Rapporto annuale, di cui al comma 4); diffusione delle conoscenze; predisposizione di protocolli formativi e operativi; identificazione degli ambiti territoriali che presentino particolari criticità; segreteria tecnica al Comitato per la lotta alla povertà e all'Osservatorio sulle povertà, di cui all'articolo 16. Per il monitoraggio del ReI è istituita la Banca dati ReI (comma 3), come specifica sezione del Nuovo Sistema Informativo dei Servizi

Sociali (NSISS) di cui all'articolo 24, alimentata dagli ambiti territoriali, con informazioni, per ciascun nucleo familiare, sulla valutazione multidimensionale, sugli esiti dei progetti medesimi, nonché, con riferimento all'ambito, informazioni sull'organizzazione e le caratteristiche dei servizi.

Al Ministero sono attribuiti altresì compiti di valutazione del ReI, ai quali provvede avvalendosi dell'INAPP attraverso un progetto che prevede gruppi di controllo.

Il comma 6 stabilisce che ai compiti di cui al presente articolo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con esclusione di quanto previsto all'articolo 20, comma 5, e con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale "Inclusione" riferito all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei.

La RT puntualizza che agli anzidetti compiti il Ministero provvede mediante una riorganizzazione delle proprie strutture, come meglio specificata all'articolo 22. In particolare, la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale è costituita riassorbendo i compiti della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali e mediante il trasferimento di un ufficio dirigenziale di livello non generale dagli uffici di diretta collaborazione. I compiti di monitoraggio e valutazione, accompagnamento dei territori e segreteria tecnica degli organismi sopra citati devono essere svolti nell'ambito delle spese di funzionamento della Direzione generale (per la Banca dati ReI, la RT rinvia alle osservazioni sul NSISS), oltre che con il concorso, ove compatibili, delle risorse del PON "Inclusione", a suo tempo programmate anche per queste finalità (seppur con riferimento al SIA, e quindi da ridestinare naturalmente al ReI). Resta fermo che alcune delle attività (supporto tecnico e formazione, tutoraggio, monitoraggio mediante la Banca dati ReI e valutazione) possono essere straordinariamente finanziate a valere sul Fondo Povertà, laddove vi sia capienza per ciascun anno rispetto ai limiti di spesa di cui all'articolo 20, comma 1, una volta erogati i benefici economici e trasferite le risorse ai territori ai sensi degli articoli 3, 4 e 7.

Al riguardo, si rileva il potenziale onere derivante dall'istituzione della banca dati ReI, a fronte del quale non sono forniti elementi circa le risorse con cui vi si provvederà.

Anche per le attività di segreteria tecnica del Comitato e dell'Osservatorio, trattandosi di due organi istituiti dal successivo articolo 16, sarebbe opportuno un supplemento di informazioni teso a dimostrare la sostenibilità a valere sulle risorse disponibili.

Sulle risorse ulteriori, premesso che sarebbero utili informazioni sull'ammontare delle risorse del PON "Inclusione" destinabili alle finalità in esame, si rileva comunque che gli oneri in esame non sembrano presentare caratteristiche di elevata rimodulabilità per cui le relative attività dovrebbero essere svolte a valere su risorse certe.

Articolo 16 ***(Comitato per la lotta alla povertà e Osservatorio sulle povertà)***

Il comma 1 istituisce il Comitato per la lotta alla povertà, di seguito denominato "Comitato", come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo.

Il comma 2 delinea la composizione del Comitato.

Il comma 3 individua le funzioni del comitato (rappresentanza, formulazioni di proposte e pareri, collaborazione con le altre strutture).

Il comma 4 istituisce un Osservatorio sulle povertà, di seguito denominato "Osservatorio", presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che costituisce un gruppo di lavoro permanente della Rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui all'articolo 21.

Il comma 5 delinea la composizione dell'osservatorio, la cui puntuale definizione, unitamente alle modalità di funzionamento, è demandata ad un decreto ministeriale. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Il comma 6 individua i compiti dell'Osservatorio (predisposizione del rapporto biennale sulla povertà, promozione dell'attuazione del ReI, parere sul Rapporto annuale di monitoraggio).

Il comma 7 assicura che dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato e dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

La RT afferma che le attività poste a carico dei due organi fanno parte dell'ordinario confronto tra i diversi livelli di governo per politiche di comune interesse; analoghi tavoli e gruppi di lavoro sono già operativi con riferimento al SIA. Pertanto l'istituendo Comitato rappresenta una istituzionalizzazione di funzioni già svolte, data la rilevanza che il ReI strutturalmente assume nel panorama delle politiche di welfare nazionali, cui può procedersi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente presso le amministrazioni interessate.

Al riguardo, si rinvia al precedente articolo 15.

CAPO III

RIORDINO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI FINALIZZATE AL CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Articolo 17 (SIA)

Il comma 1 dispone che a far data dal 1° gennaio 2018 il SIA non è più riconosciuto.

Il comma 2 stabilisce che per coloro ai quali il SIA sia stato riconosciuto in data anteriore al 1° gennaio 2018, il beneficio continua ad essere erogato per la durata e secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, fatta salva la possibilità di richiedere il ReI con le modalità di cui al comma 3.

Il comma 3 concede ai soggetti di cui al comma 2 in possesso dei requisiti per la richiesta del ReI ai sensi dell'articolo 3, la facoltà di richiedere la trasformazione del SIA in ReI secondo le modalità di cui all'articolo 9. Per l'anno 2018 è posta a carico del Fondo Povertà esclusivamente l'eventuale integrazione del beneficio economico nella trasformazione del SIA in ReI. La durata del beneficio economico del ReI, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, è corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali si è goduto del SIA, fatto salvo l'adeguamento del progetto personalizzato secondo le modalità di cui all'articolo 6, ove necessario. Nei casi in cui non sia stata richiesta la trasformazione del SIA in ReI nel corso di fruizione del beneficio, il ReI può essere comunque richiesto senza soluzione di continuità nell'erogazione, ove ricorrano i

requisiti di cui all'articolo 3 e comunque non prima della data di cui all'articolo 25, comma 1. L'intero periodo di fruizione del SIA è comunque dedotto dalla durata del ReI come definita dall'articolo 4, comma 5.

La RT afferma che, poiché le erogazioni del SIA sono già a valere sul Fondo povertà, non vi sono risparmi per la finanza pubblica che affluiscono al Fondo, secondo i principi dettati dal Parlamento in sede di delega. Gli effetti da quantificare sono solo relativi all'impatto sul beneficio economico del ReI — in termini di minor spesa nei 2018 — della presenza di beneficiari SIA con durate residue al momento dell'entrata in vigore della nuova misura: si producono infatti minori esigenze finanziarie per il beneficio economico del ReI, laddove i beneficiari SIA posseggano i requisiti del ReI, di natura diversa a seconda che decidano di transitare al ReI (in tal caso, parte del beneficio è già coperto per una frazione d'anno e per una quota d'importo dal provvedimento attuativo del SIA) o di non transitare al ReI (in tal caso il ReI non sarebbe erogato per parte dell'anno). Tali effetti sono già stati esaminati in sede di quantificazione del costo del beneficio economico del ReI nei primi articoli.

Al riguardo, si rinvia all'analisi effettuata in relazione agli articoli 3 e 4.

Articolo 18 **(ASDI)**

Il comma 1 prevede che a far data dal 1° gennaio 2018 l'ASDI non è più riconosciuto, fatti salvi gli aventi diritto che entro la medesima data hanno maturato i requisiti richiesti.

Il comma 2 dispone l'integrale confluenza nel Fondo povertà a decorrere dal 2019 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015 (relativa, appunto, all'ASDI).

Il comma 3 dispone l'accantonamento nel 2018, per gli effetti delle previsioni di cui al comma 1, di una quota di 15 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Povertà. In relazione all'effettivo utilizzo delle risorse di cui al primo periodo, a seguito di comunicazione dell'INPS dell'esaurimento delle erogazioni, nonché dell'ammontare complessivamente erogato, la quota non utilizzata è disaccantonata. Ogni altro accantonamento disposto sulle risorse del Fondo Povertà a legislazione vigente a partire dall'anno 2018 è rimosso.

La RT ribadisce che la norma prevede che a far data dal 1° gennaio 2018 l'ASDI non sia più concesso, se non per coloro che abbiano concluso la NASpI nel 2017 (ai sensi dell'attuale regolamentazione della disciplina, la domanda è presentata all'INPS entro il termine di decadenza di trenta giorni a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di fruizione della NASpI). La dotazione presente a bilancio per l'ASDI nel 2017 è di 118 milioni, nel 2018 di 15,3 milioni di euro e di 48 milioni di euro a decorrere dal 2019. Pertanto a decorrere dal 2019, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, il Fondo Povertà è incrementato di 48 milioni di euro.

Con riferimento alla spesa nel 2017 e nel 2018, preliminarmente è opportuno dar conto degli andamenti recenti della misura. Al 31 marzo 2017 l'ASDI è stato erogato complessivamente a circa 8.400 disoccupati, di cui oltre 6.600 con riferimento a coloro che hanno terminato la Naspi nel 2016 e oltre 900 a coloro che l'hanno terminata nel 2017.

L'importo medio è stato, inclusivo degli incrementi per carichi familiari, di circa 511 euro. Su base annua, con riferimento a coloro che hanno terminato la NAspI nel 2016, l'importo complessivo erogato è stato di 14.504.072,49 (14,5 mln). Con riferimento a coloro che hanno terminato la NAspI nel 2017 le erogazioni nel primo trimestre sono state pari a 2.377.907,04 (2,4 mln). Tra coloro che al 31.3.2017 avevano terminato di usufruire la prestazione, circa l'80% lo aveva fatto per la sua durata massima (6 mesi). Al 31.3.2017 vi erano poco meno di 2.400 beneficiari correnti. Alle domande che hanno dato luogo ad erogazioni, sono da aggiungersi circa 1.400 domande, in uno stato di sospensione perché non ancora formalizzato il patto di servizio a cui la prestazione è connessa. Ad ogni modo, in nessun mese (tranne quello di avvio, per la possibilità di richiedere la prestazione come arretrato), vi sono state più di 900 domande con il possesso dei requisiti economici.

Sulla base degli andamenti illustrati, pertanto, la spesa su base annua è quantificabile in meno di 20 milioni di euro. È opportuno però segnalare che non si tratta di dati stabilizzati, nonostante che nei primi mesi del 2017 non si avverta un'accelerazione, se non modesta. Poiché l'istituto è concesso a coloro che hanno terminato la NaspI senza essersi reimpiegati, qui deve essere rilevato che la NaspI ha una durata massima di due anni (in presenza di un requisito di anzianità contributiva superiore a 4 anni) e che è stata avviata nel maggio 2015: si tratta quindi di un istituto che deve ancora pienamente esplicitare i suoi effetti. In particolare, ancora devono richiedere la prestazione coloro che più difficoltà hanno avuto nel rientrare nel mercato del lavoro (immaginando tale difficoltà direttamente proporzionale alla durata della disoccupazione), una coorte che peraltro appare di una certa rilevanza. La prestazione, pertanto, potrà mostrare segni di crescita nella seconda parte dell'anno.

Prudenzialmente si ritiene che l'importo su base annua dell'ASDI debba essere quantificato in circa tre volte la spesa sopra identificata, e cioè in misura pari a 60 milioni di euro complessivi.

Con riferimento alla spesa nel 2018, immaginando un numero triplo di beneficiari correnti alla fine del 2017 rispetto all'attuale livello - cioè circa 7.500 disoccupati - assumendo il beneficio medio registrato finora e la durata massima (con tassi di uscita uniformi nei mesi del 2018 interessati), si ottiene una coda di erogazioni pari a meno di 14 milioni di euro, poco meno della dotazione residua dell'autorizzazione di spesa disponibile nel Fondo per l'attuazione dell'ASDI. Prudenzialmente si dispone un accantonamento pari a ulteriori 15 milioni in caso di flussi inattesi dalla NAspI all'ASDI nella seconda parte dell'anno.

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare, nel presupposto che siano corretti i dati di consuntivo forniti dalla RT e che risulti in effetti prudenziale la scelta operata di triplicare, ai fini della quantificazione dell'onere annuo per l'ASDI, la stima annua attualmente ricavabile dai valori gestionali finora disponibili, considerando che la normativa di riferimento non ha esplicitato appieno tutti i suoi effetti - fattore, questo, che determina il cospicuo margine d'incertezza che la RT mira a neutralizzare triplicando l'onere teoricamente prevedibile.

Articolo 19 **(Carta acquisti)**

Il comma 1 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai nuclei familiari con componenti minorenni beneficiari della carta acquisti che abbiano fatto richiesta del ReI, il beneficio economico connesso al ReI è erogato sulla medesima carta, assorbendo integralmente il beneficio della carta acquisti eventualmente già riconosciuto.

Il comma 2 stabilisce che di conseguenza i risparmi a valere sulle risorse attribuite al Fondo carta acquisti dall'articolo 1, comma 156, della legge n. 190 del 2014, confluiscono nel Fondo Povertà che è conseguentemente integrato per 55 milioni di euro nel 2018 e per 93 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Al corrispondente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 156, della legge n. 190 del 2014.

Il comma 3 stabilisce che, in relazione all'effettivo numero di beneficiari della carta acquisti, laddove in esito al monitoraggio della spesa, emerga una strutturale e certificata possibilità di far fronte ai relativi oneri con un ammontare di risorse inferiore all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 156, della legge n. 190 del 2014, come rideterminata ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è rideterminata l'integrazione del Fondo Povertà di cui al medesimo comma 2 e i conseguenti limiti di spesa di cui all'articolo 20, comma 1.

La RT effettua la stima delle risorse del Fondo carta acquisti che si rendono disponibili per il ReI confrontando con lo stanziamento - pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 156, della legge n. 190 del 2014, ridotta nel solo 2018 a poco oltre 246 milioni - la spesa stimata in maniera prudenziale per il 2018 e i successivi anni sulla base degli andamenti più recenti. È utile far riferimento alla spesa negli ultimi sei bimestri stabilizzati (gli ultimi cinque del 2016 e il primo del 2017), che è stata la seguente:

| Bimestri | Beneficiari 0-3 anni | Beneficiari 65 anni e oltre | Beneficiari totali | Spesa per Bimestre |
|----------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.2016 | 226.025 | 123.447 | 349.472 | 27.957.671 |
| 3.2016 | 251.741 | 131.021 | 382.762 | 30.620.960 |
| 4.2016 | 261.218 | 133.271 | 394.489 | 31.559.120 |
| 5.2016 | 279.831 | 137.531 | 417.362 | 33.388.892 |
| 6.2016 | 288.394 | 139.580 | 427.924 | 34.233.891 |
| 1.2017 | 294.804 | 138.875 | 433.679 | 34.694.320 |

Come si può notare, nel 2016 vi è stata una inversione di tendenza nel calo dei beneficiari della carta acquisti ordinaria registratosi a partire dal 2015 e che aveva portato al minimo di circa 350 mila beneficiari proprio nel II bimestre 2016. Nel primo bimestre 2017 i beneficiari hanno superato le 430 mila unità, con un recupero tanto nella componente bambini che in quella anziani, e una spesa di quasi 35 milioni di euro a bimestre rispetto al minimo di 28 milioni nel II bimestre 2016. Ad ogni modo la crescita si è concentrata tra il II e il V bimestre e negli ultimi tre bimestri considerati sembra esserci stata una certa stabilizzazione del dato. Ipotizzando comunque prudenzialmente un'ulteriore crescita di circa il 10% si può considerare un dato strutturale di 320 mila bambini e 150 mila anziani.

Dal 2018, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, la carta acquisti richiesta da nuclei familiari con bambini è completamente riassorbita nel beneficio economico del ReI, laddove ricorrano le condizioni per quest'ultimo beneficio. Pur in presenza di condizionalità

nell'erogazione del ReI non richieste per la carta acquisti, è prevedibile che ciò avvenga per tutti coloro in possesso dei requisiti per il ReI, visto che quest'ultimo è di ammontate ben più generoso della carta acquisti (40 euro mensili a fronte, potenzialmente, di oltre 460 euro per una famiglia di 4 persone). Tra i nuclei con minori beneficiari della carta acquisti (soglia d'accesso pari a euro 6.788,61), quelli con le caratteristiche del ReI sono poco più del 49%. Applicando prudenzialmente una quota del 45%, si può immaginare in circa 176.000 il numero di beneficiari 0-3 anni della carta acquisti residuo, a seguito dell'entrata in vigore del ReI. Nel primo anno di implementazione del ReI, ad ogni modo, si considera opportuno adottare criteri di maggior prudenza nel passaggio dalla carta acquisti al ReI, ipotizzando che in media per sei mesi gli interessati beneficino ancora della carta acquisti prima di richiedere il ReI (in altri termini, si ipotizza una transizione lunga un anno con flussi uniformi mensili). Ipotizzando una platea di 150.000 anziani, la spesa e i risparmi che affluiscono al Fondo Povertà sono i seguenti (dati in milioni di euro):

| | 2018 | Dal 2019 |
|------------------------------|-------------|-----------------|
| Stanziamiento carta acquisti | 246 | 250 |
| Spesa carta acquisti anziani | 72 | 72 |
| Spesa carta acquisti bambini | 119 | 85 |
| Totale spesa carta acquisti | 191 | 157 |
| Risparmi per Fondo povertà | 55 | 93 |

Al riguardo, si ritengono le ipotesi formulate dalla RT sufficientemente prudenziali, anche se maggiori delucidazioni andrebbero fornite su quella relativa alla ricorrenza dei requisiti per l'accesso al ReI nel 45% dei nuclei familiari con minori beneficiari della carta acquisti. Ciò premesso, sulla base dei dati forniti, non si hanno rilievi da formulare.

Articolo 20 **(Disposizioni finanziarie)**

Il comma 1 ridetermina, per gli effetti degli articoli 18 e 19, la dotazione del Fondo Povertà in 1.759 milioni di euro nel 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, ed in 1.845 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.482 milioni di euro nel 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, e in 1.568 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

Il comma 2 prevede che, ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 1, l'INPS accantona, alla concessione di ogni beneficio economico del ReI di cui all'articolo 4, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del comma 1 e non accantonate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.

Il comma 3 stabilisce che l'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del ReI, inviando entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 2, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS comunica, in ogni caso, nel più breve tempo consentito, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze il raggiungimento da parte dell'ammontare di accantonamenti disposti ai sensi del comma 2 del 90% delle risorse disponibili ai sensi del comma 1, secondo periodo.

Il comma 4 consente l'impegno delle risorse afferenti al Fondo Povertà eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza in quello successivo, con priorità rispetto a quelle impegnabili nel medesimo esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1.

Il comma 5 stabilisce che, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, le risorse non destinate al beneficio economico del ReI, ai sensi degli articoli 3 e 4, ovvero al rafforzamento degli interventi e dei servizi territoriali per il contrasto alla povertà, ai sensi dell'articolo 7, possono essere destinate al finanziamento di programmi straordinari volti a rafforzare e a favorire soluzioni innovative nei servizi di presa in carico, in particolare, mediante specifico supporto tecnico e di formazione sulla base dei protocolli formativi e operativi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), nonché per gli interventi di tutoraggio di cui all'articolo 15, comma 2, lettera d). Le risorse possono altresì essere utilizzate per agevolare l'implementazione della Banca dati ReI, di cui all'articolo 15, comma 3, per la valutazione degli interventi ai sensi dell'articolo 15, comma 5, nonché per le iniziative di comunicazione e informazione sul ReI. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse di cui al presente comma e gli specifici utilizzi in ciascun anno.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

Al riguardo, non vi sono osservazioni di autonomo rilievo sugli importi indicati al comma 1, che scaturiscono dalle disposizioni precedentemente analizzate. Si ritiene che l'articolato meccanismo delineato dal comma 2 a tutela del rispetto dei vincoli finanziari possa rappresentare un valido presidio in caso di sforamenti degli oneri effettivi rispetto a quelli preventivati, consentendo una sospensione e una rimodulazione del beneficio riconosciuto, le cui caratteristiche di diritto soggettivo includono anche tali principi di condizionalità finanziaria, essendo stati introdotti con disposizioni di pari forza normativa.

Tuttavia, affinché il meccanismo di monitoraggio e di rendicontazione mensile possa funzionare andrebbe dimostrato che l'INPS possa svolgere tali compiti avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente⁶.

Sul comma 4, che consente di impegnare nell'esercizio successivo le risorse eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, andrebbero valutati gli effetti sui saldi di finanza pubblica di tale eventuale slittamento.

⁶ In audizione il Presidente dell'INPS ha affermato in proposito che "l'Inps ha bisogno di nuove risorse umane per assolvere ai nuovi compiti che ci vengono affidati". Cfr. Audizione presso le Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali) della Camera dei deputati, 27 luglio 2017.

CAPO IV
RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI

Articolo 21
(Rete della protezione e dell'inclusione sociale)

Il comma 1 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi, la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di seguito denominata "Rete", quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000.

Il comma 2 delinea la composizione della Rete, mentre il comma 3 indica i membri chiamati a partecipare alle sue riunioni.

I commi 4 e 5 recano disposizioni volte a disciplinare le modalità di funzionamento della Rete.

Il comma 6 elenca i Piani della cui elaborazione la Rete è responsabile:

- a) un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000;
- b) un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2;
- c) un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006.

Il comma 7 stabilisce che i Piani di cui al comma 6, di durata triennale con eventuali aggiornamenti annuali, individuano lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse dei fondi cui si riferiscono nell'ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale. A tal fine, i Piani individuano le priorità di finanziamento, l'articolazione delle risorse dei fondi e le diverse linee di intervento, nonché i flussi informativi e gli indicatori finalizzati a specificare le politiche finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di riferimento. Su proposta della Rete, i Piani sono adottati nelle medesime modalità con le quali i fondi cui si riferiscono sono ripartiti alle regioni.

Il comma 8 prevede l'elaborazione da parte della Rete anche di linee di indirizzo negli specifici campi d'intervento delle politiche in questione, al fine di orientare le pratiche dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione delle esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro, nonché di assicurare maggiore omogeneità nell'erogazione delle prestazioni. Su proposta della Rete, le linee di indirizzo sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 9 disciplina il potere di formulare proposte e pareri da parte della Rete.

Il comma 10, oltre ad integrare le disposizioni inerenti al funzionamento e all'organizzazione della Rete, afferma che dalla costituzione della Rete e della sua articolazione in tavoli regionali e territoriali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la partecipazione ai lavori della Rete, anche a livello regionale e territoriale, non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

La RT fa presente che i compiti della Rete sono principalmente di programmazione sull'utilizzo dei tre fondi sociali nazionali maggiori (il Fondo nazionale per le politiche sociali — 300 milioni di euro strutturali —, il Fondo per le non autosufficienze — 450 milioni di euro strutturali — e la quota del Fondo Povertà destinata ai servizi territoriali — 277 milioni di euro strutturali) mediante specifici Piani nazionali. La RT prosegue, dopo aver illustrato l'articolo, affermando che la Rete è una sede di confronto istituzionale e di consultazione di parti sociali e Terzo settore, funzioni ordinariamente svolte a legislazione

vigente, ma che ora vengono normativamente ordinate al fine di migliorare l'efficacia del coordinamento in materia di politiche sociali, introducendo strumenti di programmazione nazionale che permettono un utilizzo più omogeneo delle risorse, finalizzate alla definizione di livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili. Per le ragioni sopra esposte, l'istituzione della Rete non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alla segreteria tecnica, le funzioni sono svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito delle ordinarie risorse di funzionamento della Direzione generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale (oggi D.G. per l'inclusione e le politiche sociali). La Direzione già svolge queste attività con riferimento agli atti propedeutici ai riparti del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo per le non autosufficienze, tipicamente preceduti da momenti di confronto politico e istituzionale con i diversi livelli di governo e con gli altri portatori di interesse, oltre che dal necessario confronto in sede tecnica con i rappresentanti regionali e dell'ANCI. Resta ferma, con riferimento alla lotta alla povertà, la specifica articolazione tecnica della Rete costituita dal Comitato di cui all'articolo 16, comma 1, di cui la medesima direzione fornisce la segreteria tecnica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 22

(Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

Il comma 1 istituisce, in relazione ai compiti attribuiti dal presente decreto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle more di una riorganizzazione del medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali e i posti di funzione di un dirigente di livello generale e cinque uffici dirigenziali di livello non generale. Alla Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale è altresì trasferito un ufficio dirigenziale di livello non generale dagli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai fini della costituzione del servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico per l'attuazione del ReI di cui all'articolo 15, comma 2, fermi i limiti della dotazione organica vigente e nei limiti del personale in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'atto della costituzione della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale è contestualmente soppressa la Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali e sono contestualmente trasferite le relative risorse umane, finanziarie e strumentali.

Il comma 2 stabilisce che all'individuazione delle funzioni degli uffici dirigenziali di livello non generale di cui al comma 1 si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Segretario generale, sentita la Direzione generale interessata, previa informativa alle organizzazioni sindacali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di natura non regolamentare.

Il comma 3 dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assicura attraverso ANPAL sulla base di appositi atti d'indirizzo, nell'ambito dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché dei programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, la programmazione integrata e il coordinamento tra le politiche per la lotta alla povertà e la promozione dell'inclusione sociale, le politiche di promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e le politiche relative agli altri obiettivi tematici.

Il comma 4 prevede la cessazione dell'efficacia del comma 1, secondo periodo, a far data dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che recepisce le conseguenti modifiche, da emanarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La RT ricorda che della riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è già detto con riferimento all'esercizio delle funzioni di attuazione del ReI. Ai compiti previsti dal decreto (oltre all'attuazione del ReI, i compiti per l'attuazione della Rete di cui all'articolo 21 e del NSISS di cui all'articolo 24), il Ministero provvede mediante il rafforzamento della Direzione generale oggi competente per le politiche per la lotta alla povertà (in particolare, attuazione del SIA e autorità di gestione del PON "inclusione") e per la gestione dei fondi nazionali sociali maggiori (fondo nazionale per le politiche sociali e fondo per le non autosufficienze, oltre al fondo per le persone disabili gravi prive di sostegno familiare e fondo per l'inserimento lavorativo dei disabili). L'ufficio di livello dirigenziale non generale con cui si provvede al rafforzamento è trasferito dagli uffici di diretta collaborazione. Ai maggiori compiti derivanti dal decreto in esame il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrà comunque provvedere mediante una riallocazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Va a tal proposito evidenziato come già in passato il Ministero sia stato in grado di far fronte ad invarianza finanziaria all'attuazione di riforme di analoga complessità; da ultimo nel caso della riforma dell'ISEE, definito livello essenziale delle prestazioni, il Ministero si è dotato di un ufficio in grado di accompagnare nell'attuazione migliaia di enti erogatori, di effettuare un monitoraggio periodico, puntuale e rigoroso, con cadenza anche trimestrale nel primo anno di implementazione della nuova disciplina, di fornire segreteria tecnica al comitato consultivo ivi previsto.

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che all'istituzione della "nuova" direzione generale per la povertà, si provvede, in realtà, mediante il trasferimento delle risorse umane e materiali attualmente assegnate alla direzione per l'inclusione sociale, e che il tutto avverrà nell'osservanza della contestualità nel passaggio delle relative competenze alla struttura, va nondimeno segnalato che la norma prevede che venga altresì assegnata alla "nuova" direzione generale, anche una unità dirigenziale di seconda fascia, attualmente in forza al contingente organico degli uffici di diretta collaborazione del medesimo dicastero.

Sul punto, posto che il contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione ne risulterà conseguentemente privato per una posizione dirigenziale di II fascia (90 le unità complessive di personale previste), andrebbero richieste puntuali rassicurazioni in merito ai riflessi sui fabbisogni di funzionamento del medesimo, ovvero, circa l'effettiva possibilità di procedere ad accorpamenti delle relative strutture al fine di assicurare i livelli minimi di servizio previsti dalla normativa vigente per tale ripartizione organica di personale del Ministero (D.P.C.M. 20 gennaio 2015, n. 77)..

Articolo 23

(Coordinamento dei servizi territoriali e gestione associata dei servizi sociali)

I commi 1-3 prevedono e disciplinano la possibilità di formulare accordi territoriali tra i servizi sociali e gli enti od organismi competenti in ambito sociale per realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi.

Il comma 4 include nei livelli essenziali delle prestazioni l'offerta integrata di interventi e servizi secondo le modalità coordinate definite dalle regioni e province autonome ai sensi del presente articolo.

Il comma 5 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono all'individuazione di specifiche forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali a livello di ambito territoriale sulla base della legislazione vigente, inclusa la forma del consorzio ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge n. 232 del 2016, finalizzate ad assicurare autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria, e continuità nella gestione associata all'ente che ne è responsabile, fermo restando che dalla medesima gestione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 6 attribuisce alle regioni e province autonome il compito di individuare strumenti di rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, anche mediante la previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, ove compatibili e riferite all'obiettivo della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale, afferenti ai programmi operativi regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, nei confronti degli ambiti territoriali che abbiano adottato o adottino forme di gestione associata dei servizi sociali che ne rafforzino l'efficacia e l'efficienza. Analoghi meccanismi premiali possono essere previsti dai programmi operativi nazionali.

La RT ricorda che il coordinamento tra i servizi sociali e gli altri servizi territoriali è già previsto a legislazione vigente (articolo 3, comma 2, lettera a), e articolo 18, comma 6, della legge n. 328 del 2000). Allo stesso modo, la legge n. 328 del 2000 già prevede la costituzione di ambiti territoriali ai fini della gestione associata del sistema degli interventi e dei servizi sociali (articolo 8, comma 3, lettera a). L'articolo 23 detta solo principi per rendere più efficace ed efficiente l'azione delle amministrazioni, potenzialmente generando una migliore offerta di servizi per i cittadini ad un costo inferiore. Dall'attuazione dell'articolo non sono previsti pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 24

(Nuovo sistema informativo dei servizi sociali)

Il comma 1 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Nuovo sistema informativo dei servizi sociali, di seguito denominato "NSISS", per le seguenti finalità:

- a) assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e delle prestazioni erogate dal sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e di tutte le informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio e alla valutazione delle politiche sociali;
- b) monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;
- c) rafforzare i controlli sulle prestazioni indebitamente percepite;
- d) disporre di una base unitaria di dati funzionale alla programmazione e alla progettazione integrata degli interventi mediante l'integrazione con i sistemi informativi sanitari, del lavoro e delle altre aree di intervento rilevanti per le politiche sociali, nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni;
- e) elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di studio.

Il comma 2 dispone che il NSISS integra e sostituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge n. 328 del 2000, e il casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2010, che sono conseguentemente soppressi.

Il comma 3 delinea l'articolazione del NSISS nelle seguenti componenti:

- a) Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, a sua volta articolato in:
 - 1) Banca dati delle prestazioni sociali;
 - 2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate;
 - 3) Sistema informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 11 del DPCM n. 159 del 2013;
- b) Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, a sua volta articolato in:
 - 1) Banca dati dei servizi attivati;
 - 2) Banca dati delle professioni e degli operatori sociali.

Il comma 4 prevede che il sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), è organizzato su base individuale. I dati e le informazioni sono raccolti, conservati e gestiti dall'INPS e resi disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, in forma individuale ma privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non identificabili.

Il comma 5 stabilisce che i dati e le informazioni di cui al comma 4 sono trasmessi all'INPS dai comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove previsto dalla normativa regionale, e da ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali, incluse tutte le prestazioni erogate mediante ISEE e prestazioni che per natura e obiettivi sono assimilabili alle prestazioni sociali. Il mancato invio dei dati e delle informazioni costituisce illecito disciplinare e determina, in caso di accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non comunicate, responsabilità contabile del funzionario responsabile dell'invio.

Il comma 6 demanda ad apposito decreto ministeriale la disciplina delle modalità attuative del sistema informativo di cui al comma 3, lettera a). Le prestazioni sociali oggetto della banca dati di cui al comma 3, lettera a), numero 1, sono quelle di cui agli articoli 3 e 4 del decreto 16 dicembre 2014, n. 206, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma resta ferma, con riferimento alle banche dati di cui al comma 3, lettera a), numeri 1) e 2), la disciplina di cui al citato decreto n. 206 del 2014, e, con riferimento al sistema informativo dell'ISEE, la disciplina di cui all'articolo 11 del DPCM n. 159 del 2013.

Il comma 7 dispone che il sistema informativo di cui al comma 3, lettera b), è organizzato avendo come unità di rilevazione l'ambito territoriale e assicura una compiuta conoscenza della tipologia, dell'organizzazione e delle caratteristiche dei servizi attivati, inclusi i servizi per l'accesso e la presa in carico, i servizi per favorire la permanenza a domicilio, i servizi territoriali comunitari e i servizi territoriali residenziali per le fragilità, anche nella forma di accreditamento e autorizzazione, nonché le caratteristiche quantitative e qualitative del lavoro professionale impiegato.

Il comma 8 stabilisce che i dati e le informazioni sono raccolti, conservati e gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono trasmessi dai comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e delle province autonome.

Il comma 9 prevede, con riferimento ai beneficiari del Rei, che siano identificate specifiche sezioni dei sistemi informativi di cui al comma 3, lettere a) e b), che costituiscono la Banca dati Rei, di cui all'articolo 15, comma 3. Le informazioni sono integrate dall'INPS con le altre informazioni relative ai beneficiari del Rei disponibili nel NSISS, nonché con le informazioni disponibili nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nella banca dati politiche attive e passive di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 76 del 2013, nella banca dati del collocamento mirato, di cui all'articolo 9, comma 6-bis, della legge n. 68 del 1999, e nei sistemi informativi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica con riferimento ai dati sulla frequenza e il successo scolastico. Le informazioni integrate ai sensi del presente comma sono rese disponibili dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle modalità previste al comma 4.

Il comma 10 prevede, con riferimento alle persone con disabilità e non autosufficienti, che le informazioni di cui al comma 3, lettera a), anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a loro favore sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dalla banca dati del collocamento mirato, di cui all'articolo 9, comma 6-bis, della legge n. 68 del 1999. Le informazioni integrate ai sensi del presente comma sono rese disponibili dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute nelle modalità previste al comma 4.

Il comma 11 autorizza le regioni e le province autonome, per la programmazione dei servizi e per le altre finalità istituzionali di competenza, nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, a richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le informazioni relative ai beneficiari residenti nel territorio regionale. Le medesime informazioni sono rese disponibili in favore agli ambiti territoriali e ai comuni da parte delle regioni e delle province autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza.

Il comma 12 stabilisce che, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle politiche sociali degli enti locali, attesa la complementarietà tra le prestazioni erogate dall'INPS e a livello locale, l'INPS rende disponibili ai comuni che ne facciano richiesta, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa e con riferimento ai relativi residenti, le informazioni, corredate di codice fiscale, sulle prestazioni erogate dal medesimo Istituto presenti nel NSISS, oltre a quelle erogate dal comune stesso.

Il comma 13 prevede, al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere, sulla base delle informazioni del NSISS, entro il 30 giugno di ogni anno, un Rapporto sulle politiche sociali, riferito all'anno precedente.

La RT rappresenta che in materia è andata sviluppandosi una disciplina, non sempre organica, con l'istituzione dapprima del sistema informativo dell'ISEE (articolo 5 del decreto legislativo n. 130 del 2000, poi abrogato con l'entrata in vigore del DPCM n. 159 del 2013, che ha sua volta disciplinato il medesimo sistema), poi del sistema informativo dei servizi sociali (articolo 21 della legge n. 328 del 2000), del casellario dell'assistenza (articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010), della banca dati delle prestazioni sociali agevolate (articolo 5, quarto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, poi ricondotto in sede attuativa a sezione del casellario). L'articolo 16, commi 1-4, del decreto-legge n. 5 del 2012, in un contesto di semplificazione, aveva previsto l'unitarietà dei flussi connessi ai citati sistemi e banche dati, disciplinando al contempo forme di collegamento al nuovo sistema informativo sanitario.

Il NSISS fornisce una opportuna cornice unitaria, permettendo anche un rafforzamento ed un adeguamento alle necessità di monitoraggio derivanti dall'attuazione del Rei, e provvedendo a integrare e sostituire il sistema informativo dei servizi sociali e il casellario dell'assistenza, ora soppressi. In merito all'integrazione con il nuovo sistema informativo sanitario e con la banca dati del collocamento mirato, la RT ricorda che anche tale collegamento è previsto a legislazione vigente, all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2015.

Per quanto sopra illustrato, il NSISS rappresenta una razionalizzazione e ordinaria evoluzione di quanto già previsto a legislazione vigente, cui si può provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, pur condividendosi l'assunto della RT che il NSISS rappresenta una razionalizzazione ed un'evoluzione di processi di integrazione e inter-comunicazione già in essere, l'ampiezza e la totalità delle strutture coinvolte, il grado di integrazione richiesto e la quantità delle informazioni da gestire e trasmettere, garantendone altresì la riservatezza, non consentono di concludere pacificamente nei termini esposti dalla RT in relazione all'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. D'altronde, la necessità che in effetti il sistema delineato dal presente articolo sia implementato appare evidente al fine di disporre di maggiori strumenti di contrasto delle condotte fraudolente e di elaborazione di adeguate strategie di programmazione. Appare pertanto opportuna l'acquisizione di ulteriori elementi⁷.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 (Disposizioni transitorie e finali)

Il comma 1 dispone che dal 1° dicembre 2017 il ReI può essere richiesto nelle modalità di cui all'articolo 9.

Il comma 2 stabilisce che, in sede di avvio del ReI, per l'anno 2018, in deroga a quanto previsto all'articolo 9, comma 6, l'INPS dispone il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato prevista all'articolo 6, comma 1. Il beneficio è comunque sospeso in assenza della comunicazione di cui al primo periodo decorsi sei mesi dal mese di prima erogazione. Il Piano per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, sulla base del monitoraggio dei flussi informativi tra INPS e ambiti territoriali e dei tempi di definizione dei progetti, può rideterminare il periodo per cui è prevista la deroga alle previsioni di cui all'articolo 9, comma 6, nonché prevedere un periodo più breve decorso il quale, in assenza di comunicazione, il beneficio è sospeso.

Il comma 3 dispone il versamento ai soggetti che hanno esaurito la fruizione del SIA alla data del 1° dicembre 2017, in possesso dei requisiti per la richiesta del ReI ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), di un bimestre aggiuntivo al fine di permettere ai medesimi soggetti la richiesta del ReI senza soluzione di continuità nelle erogazioni. L'intero periodo di fruizione dei SIA è comunque dedotto dalla durata del ReI come definita dall'articolo 4, comma 5.

Il comma 4 stabilisce che, ai fini della detrazione dei trattamenti assistenziali di cui all'articolo 4, comma 2, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti beneficiari dell'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, è dedotto dal ReI il solo incremento dell'assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui.

Il comma 5 prevede che alle attività previste dal presente decreto, con esclusione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 3, 8 e 9, e all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, le PP.AA. interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

⁷ In sede di audizione il Presidente dell'INPS ha osservato che le verifiche previste in sede di istruttoria "rendono indispensabile la creazione di una nuova piattaforma informatica. Questa necessità richiede tempi di realizzazione non in linea con la tempistica di avvio della misura, così come delineata nel testo (1 dicembre 2017)". Cfr. Audizione presso le Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali) della Camera dei deputati, 27 luglio 2017.

La RT ricorda che il prolungamento di un bimestre delle erogazioni del SIA per coloro che ne hanno usufruito a partire da novembre 2016 (comma 3) dipende dal fatto che si tratta dei primi beneficiari del SIA allargato su base nazionale, per il quale è stato possibile presentare domanda a partire del settembre 2016 e le cui prime erogazioni sono avvenute con riferimento al bimestre novembre-dicembre 2016. Tali beneficiari del SIA resterebbero scoperti nella transizione al ReI, laddove ricorrano i requisiti per quest'ultimo beneficio, per i due mesi finali dell'anno in corso, essendo il SIA di durata annuale (a differenza del ReI, la cui durata massima è fissata in 18 mesi). Come già illustrato con riferimento all'articolo 7, comma 9, con il decreto 16 marzo 2017, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è stata effettuata la ricognizione delle risorse disponibili per la definizione dei nuovi criteri d'accesso per il SIA nel 2017, pari a circa 1.710 milioni di euro. Considerata la stima della spesa pari a 1.342 milioni di euro su base annua e la destinazione di 212 milioni ai servizi territoriali già nel 2017 per agevolare l'attuazione del ReI (di cui al citato articolo 7, comma 9, del decreto in esame), le risorse residue sono pari a poco più di 150 milioni di euro. Tenuto conto che nell'ultimo bimestre 2016 (il primo di erogazioni SIA) i versamenti disposti dall'INPS sono stati di ammontare pari a poco meno di 22 milioni di euro, anche assumendo prudenzialmente che tutti i beneficiari abbiano i requisiti per il ReI e siano ancora nelle condizioni di percepire il beneficio, vi è capienza per la sua estensione per un bimestre.

Al riguardo, preso atto delle informazioni fornite dalla RT, si rappresenta che il beneficio supplementare, stante il periodo di decorrenza (1° dicembre 2017), dovrebbe impattare anche sui saldi del 2018, producendo effetti in termini di cassa anche al di là dell'anno di competenza, sulla cui contabilizzazione la RT non si sofferma. La questione merita un chiarimento.

Articolo 26 **(Abrogazioni)**

Il comma 1 abroga dalla data di entrata in vigore del presente decreto le seguenti disposizioni:

- a) articoli 21 (relativo al sistema informativo, con oneri a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali) e 23 (reddito minimo d'inserimento quale misura di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito) della legge n. 328 del 2000;
- b) articolo 16, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 5 del 2012, che disciplina la comunicazione dei dati che alimentano il Casellario dell'assistenza.

Il comma 2 abroga a decorrere dal 1° gennaio 2018, fatto salvo quanto disposto all'articolo 18, le seguenti disposizioni:

- a) articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015;
- b) articolo 21, commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 150 del 2015.

La RT non si sofferma sul presente articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che le abrogazioni di cui al comma 2, concernenti l'Assegno sociale di disoccupazione (ASDI), nonché il patto di servizio personalizzato e le sanzioni connessi a detto istituto, sono state analizzate in relazione agli articoli 4 e 18.

APPENDICE

Tabella 8 - Utenti e spesa a carico dei comuni dei servizi sociali citati all'art. 7 dello schema di decreto per tipologia di servizio e regione - anno 2013 (valori assoluti)

| REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE | Segretariato sociale | | Servizio sociale professionale | | Inserimento lavorativo | | Sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale | | Assistenza domiciliare socio-assistenziale | | Mediazione familiare | | Sostegno alla genitorialità | | Mediazione culturale | | Pronto intervento sociale | | Totale Spesa |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|--|--------------------|---|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| | Utenti | Spesa | Utenti | Spesa | Utenti | Spesa | Utenti | Spesa | Utenti | Spesa | Utenti | Spesa | Utenti | Spesa | Utenti | Spesa | Utenti | Spesa | |
| Piemonte | 178,935 | 5,024,268 | 248,866 | 51,778,113 | 3,365 | 3,207,508 | 11,236 | 19,957,869 | 11,795 | 17,413,004 | 569 | 334,916 | 4,259 | 1,935,859 | 4,472 | 489,638 | 1,994 | 593,823 | 100,734,998 |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 1,015 | 67,761 | 0 | 0 | 13 | 36,801 | 0 | 0 | 1,470 | 6,917,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,021,791 |
| Liguria | 67,784 | 2,412,262 | 71,050 | 13,161,162 | 1,153 | 2,269,566 | 3,701 | 9,783,975 | 5,780 | 12,033,649 | 244 | 184,144 | 1,498 | 821,248 | 642 | 119,403 | 414 | 312,858 | 41,098,267 |
| Lombardia | 279,529 | 20,880,179 | 273,186 | 77,019,162 | 9,251 | 10,335,796 | 16,688 | 19,809,547 | 39,370 | 81,371,583 | 728 | 389,824 | 9,879 | 3,519,768 | 8,849 | 1,769,231 | 1,201 | 369,014 | 215,464,104 |
| Trentino-Alto Adige | 379 | 9,429 | 33,148 | 14,461,307 | 352 | 1,840,975 | 455 | 1,880,501 | 8,902 | 32,083,527 | 67 | 46,827 | 3,900 | 1,176,715 | 64 | 7,550 | 1,027 | 212,454 | 51,719,285 |
| Bolzano | 0 | 0 | 6,956 | 6,241,640 | 329 | 1,709,113 | 0 | 0 | 4,538 | 13,520,000 | 0 | 0 | 3,652 | 1,014,750 | 0 | 0 | 981 | 180,224 | 22,665,727 |
| Trento | 379 | 9,429 | 26,192 | 8,219,667 | 23 | 131,862 | 455 | 1,880,501 | 4,364 | 18,563,527 | 67 | 46,827 | 248 | 161,965 | 64 | 7,550 | 46 | 32,230 | 29,053,558 |
| Veneto | 235,470 | 6,811,232 | 266,101 | 30,648,692 | 6,360 | 6,518,243 | 16,801 | 7,801,290 | 18,334 | 26,883,796 | 1,729 | 219,085 | 21,730 | 1,305,262 | 13,017 | 1,167,622 | 2,466 | 960,681 | 82,315,903 |
| Friuli-Venezia Giulia | 36,719 | 2,386,543 | 57,303 | 17,444,860 | 1,171 | 2,195,656 | 5,350 | 7,277,821 | 7,004 | 15,021,484 | 52 | 11,000 | 366 | 131,763 | 663 | 233,336 | 10 | 17,889 | 44,720,352 |
| Emilia-Romagna | 198,273 | 6,394,487 | 165,423 | 34,982,499 | 3,749 | 5,667,544 | 13,003 | 10,070,396 | 15,730 | 27,342,344 | 2,251 | 450,377 | 15,678 | 2,740,755 | 15,378 | 1,440,404 | 7,929 | 1,342,791 | 90,431,597 |
| Toscana | 73,244 | 3,212,546 | 145,489 | 20,243,998 | 955 | 1,475,954 | 4,192 | 7,276,682 | 9,131 | 24,905,919 | 597 | 432,853 | 2,059 | 271,560 | 10,870 | 764,486 | 2,998 | 608,362 | 59,192,360 |
| Umbria | 21,526 | 1,126,628 | 29,777 | 4,870,558 | 620 | 773,645 | 305 | 349,679 | 2,006 | 3,699,141 | 54 | 27,479 | 582 | 109,752 | 1,337 | 104,490 | 2,812 | 437,813 | 11,499,185 |
| Marche | 111,181 | 4,434,840 | 32,784 | 4,977,232 | 1,210 | 1,802,156 | 1,857 | 5,375,457 | 3,414 | 9,453,710 | 37 | 70,532 | 1,498 | 524,180 | 1,337 | 231,034 | 173 | 928,044 | 27,797,185 |
| Lazio | 172,277 | 3,567,268 | 151,832 | 13,472,266 | 999 | 2,630,282 | 8,305 | 4,470,243 | 20,151 | 86,730,549 | 897 | 426,773 | 3,583 | 2,847,879 | 11,298 | 489,801 | 17,339 | 2,714,803 | 117,349,864 |
| Abruzzo | 71,170 | 1,413,159 | 32,762 | 3,567,619 | 132 | 345,254 | 671 | 1,012,413 | 5,959 | 12,518,794 | 612 | 238,650 | 837 | 267,084 | 1,331 | 92,357 | 1,605 | 415,010 | 19,870,340 |
| Molise | 7,177 | 430,020 | 9,155 | 1,109,159 | 43 | 70,795 | 137 | 168,585 | 2,064 | 2,506,951 | 75 | 26,817 | 411 | 76,962 | 145 | 37,060 | 0 | 0 | 4,426,349 |
| Campania | 82,761 | 3,334,521 | 84,205 | 16,028,858 | 77 | 158,869 | 4,225 | 5,540,695 | 11,650 | 25,205,791 | 553 | 275,427 | 2,692 | 1,050,757 | 434 | 62,079 | 2,132 | 555,642 | 52,212,639 |
| Puglia | 270,129 | 5,464,226 | 143,302 | 22,055,775 | 670 | 1,713,646 | 1,408 | 3,433,146 | 8,642 | 23,192,233 | 457 | 260,780 | 2,071 | 560,126 | 322 | 141,714 | 630 | 194,640 | 57,016,286 |
| Basilicata | 5,303 | 321,464 | 16,537 | 2,323,551 | 287 | 722,578 | 250 | 607,547 | 3,307 | 9,325,898 | 154 | 52,037 | 539 | 100,967 | 145 | 55,920 | 2 | 0 | 13,509,962 |
| Calabria | 28,147 | 742,523 | 20,615 | 3,061,289 | 55 | 41,482 | 136 | 309,248 | 5,320 | 6,151,511 | 241 | 100,603 | 407 | 114,376 | 60 | 49,819 | 1 | 2,000 | 10,572,851 |
| Sicilia | 118,903 | 3,911,813 | 128,532 | 16,481,384 | 935 | 1,119,683 | 2,225 | 2,290,252 | 18,225 | 40,435,278 | 781 | 424,629 | 3,667 | 2,324,039 | 5,416 | 243,364 | 356 | 225,294 | 67,455,736 |
| Sardegna | 55,234 | 4,371,940 | 70,412 | 14,798,177 | 378 | 726,677 | 5,018 | 11,682,290 | 17,640 | 60,232,004 | 214 | 224,126 | 1,309 | 1,189,716 | 83 | 11,600 | 234 | 132,694 | 93,369,224 |
| Nord-ovest | 527,263 | 28,384,470 | 593,102 | 141,958,437 | 13,782 | 15,849,671 | 31,625 | 49,551,391 | 58,415 | 117,735,465 | 1,541 | 908,884 | 15,636 | 6,276,875 | 13,963 | 2,378,272 | 3,609 | 1,275,695 | 364,319,160 |
| Nord-est | 470,841 | 15,601,691 | 521,975 | 97,537,358 | 11,632 | 16,222,418 | 35,609 | 27,030,008 | 49,970 | 101,331,151 | 4,099 | 727,289 | 41,674 | 5,354,495 | 29,122 | 2,848,912 | 11,432 | 2,533,815 | 269,187,137 |
| Centro | 378,228 | 12,341,282 | 359,882 | 43,564,054 | 3,784 | 6,682,037 | 14,659 | 17,472,061 | 34,702 | 124,789,319 | 1,585 | 957,637 | 7,722 | 3,753,371 | 24,842 | 1,589,811 | 23,322 | 4,689,022 | 215,838,594 |
| Sud | 464,687 | 11,705,913 | 306,576 | 48,146,251 | 1,264 | 3,052,624 | 6,827 | 11,071,634 | 36,942 | 78,901,178 | 2,092 | 954,314 | 6,957 | 2,170,272 | 2,437 | 438,949 | 4,370 | 1,167,292 | 157,608,427 |
| Isole | 174,137 | 8,283,753 | 198,944 | 31,279,561 | 1,313 | 1,846,360 | 7,243 | 13,972,542 | 35,865 | 100,667,282 | 995 | 648,755 | 4,976 | 3,513,755 | 5,499 | 254,964 | 590 | 357,988 | 160,824,960 |
| Italia | 2,015,156 | 76,317,109 | 1,980,479 | 362,485,661 | 31,775 | 43,653,110 | 95,963 | 119,097,636 | 215,894 | 523,424,395 | 10,312 | 4,196,879 | 76,965 | 21,068,768 | 75,863 | 7,510,908 | 43,323 | 10,023,812 | 1,167,778,278 |

Fonte: Istat, Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei comuni singoli e associati

Figura 1 - Spesa per utente a carico dei comuni per tipologie di servizio sociale citate all'art. 7 dello schema di decreto e regione - Anno 2013 (valori in euro)

45







Tabella 9 - Comuni che hanno attivato i servizi citati nell'articolo 7 dello schema di decreto per tipologia di servizio e regione - anno 2013 (valori percentuali)

| REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE | Segretariato sociale | Servizio sociale professionale | Inserimento lavorativo | Sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale | Assistenza domiciliare socio-assistenziale | Mediazione familiare | Sostegno alla genitorialità | Mediazione culturale | Pronto intervento sociale |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Piemonte | 96.8 | 75.0 | 49.0 | 66.8 | 59.3 | 59.5 | 99.5 | 27.4 | 2.1 |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 52.7 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Liguria | 90.6 | 88.6 | 31.9 | 39.7 | 43.5 | 46.4 | 68.5 | 11.5 | 2.8 |
| Lombardia | 69.4 | 58.7 | 31.3 | 29.9 | 36.9 | 15.7 | 33.6 | 34.6 | 2.4 |
| Trentino-Alto Adige | 25.8 | 65.7 | 12.4 | 44.4 | 45.1 | 53.5 | 76.5 | 2.3 | 0.2 |
| Bolzano | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Trento | 25.8 | 65.7 | 12.4 | 44.4 | 45.1 | 53.5 | 76.5 | 2.3 | 0.2 |
| Veneto | 68.5 | 85.9 | 62.4 | 46.8 | 44.9 | 64.7 | 78.3 | 45.6 | 0.6 |
| Friuli-Venezia Giulia | 72.5 | 84.7 | 30.6 | 58.4 | 40.9 | 0.9 | 16.5 | 6.4 | 1.0 |
| Emilia-Romagna | 73.0 | 72.1 | 47.5 | 53.0 | 30.5 | 32.5 | 54.9 | 50.0 | 6.9 |
| Toscana | 73.5 | 84.4 | 22.9 | 48.0 | 54.1 | 36.9 | 31.4 | 43.2 | 6.6 |
| Umbria | 72.8 | 72.6 | 39.5 | 14.9 | 38.9 | 13.0 | 42.4 | 33.7 | 12.8 |
| Marche | 93.3 | 59.3 | 23.3 | 42.5 | 30.3 | 7.9 | 33.5 | 29.3 | 1.6 |
| Lazio | 77.2 | 61.5 | 22.3 | 17.6 | 38.1 | 27.0 | 50.3 | 16.1 | 3.6 |
| Abruzzo | 81.6 | 42.4 | 11.8 | 14.9 | 44.0 | 28.5 | 11.1 | 5.6 | 5.1 |
| Molise | 83.8 | 75.2 | 5.9 | 20.1 | 32.1 | 39.7 | 61.8 | 27.9 | 0.0 |
| Campania | 58.6 | 31.5 | 4.3 | 8.5 | 25.4 | 17.8 | 32.5 | 3.6 | 1.7 |
| Puglia | 74.8 | 67.7 | 14.3 | 22.4 | 31.2 | 16.3 | 41.9 | 8.5 | 1.3 |
| Basilicata | 49.6 | 54.1 | 12.7 | 10.9 | 38.4 | 28.2 | 32.8 | 10.7 | 0.2 |
| Calabria | 28.4 | 19.3 | 2.0 | 1.4 | 17.0 | 12.5 | 13.2 | 0.5 | 0.1 |
| Sicilia | 47.2 | 45.2 | 11.0 | 9.9 | 21.8 | 19.5 | 31.5 | 6.4 | 1.0 |
| Sardegna | 64.2 | 47.0 | 9.0 | 30.0 | 29.6 | 14.6 | 43.5 | 0.5 | 0.3 |
| Nord-ovest | 81.5 | 66.0 | 37.6 | 44.5 | 45.8 | 35.0 | 61.5 | 29.2 | 2.3 |
| Nord-est | 63.5 | 79.0 | 45.6 | 49.8 | 40.6 | 44.5 | 62.2 | 33.6 | 2.2 |
| Centro | 79.6 | 68.6 | 24.3 | 32.1 | 40.9 | 24.0 | 40.1 | 28.7 | 4.8 |
| Sud | 59.2 | 40.8 | 7.2 | 11.0 | 28.9 | 20.6 | 28.0 | 6.3 | 1.6 |
| Isole | 55.5 | 46.1 | 10.0 | 19.8 | 25.6 | 17.1 | 37.4 | 3.5 | 0.6 |
| Italia | 70.7 | 61.0 | 27.8 | 34.0 | 38.6 | 30.3 | 49.1 | 22.3 | 2.3 |

Fonte: Istat, Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei comuni singoli e associati

Figura 2 - Percentuale dei comuni che hanno attivato i servizi citati nell'articolo 7 dello schema di decreto per tipologia di servizio e regione - Anno 2013

47



Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Mag 2017 [Elementi di documentazione n. 70](#)
Mercati degli strumenti finanziari (**Atto del Governo n. 413**)
- Giu 2017 [Nota di lettura n. 180](#)
A.S. 2853: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (Approvato dalla Camera dei deputati) Edizione provvisoria
- " [Nota di lettura n. 181](#)
Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (**Atto del Governo n. 415**)
- " [Nota di lettura n. 180/1](#)
A.S. 2853: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 182](#)
A.S. 2834: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016"
- " [Nota di lettura n. 183](#)
Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (**Atto del Governo n. 418**)
- " [Nota di lettura n. 184](#)
Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (**Atto del Governo n. 417**)
- " [Nota di lettura n. 185](#)
A.S. 2856: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale"
- " [Nota di lettura n. 186](#)
A.S. 2860: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno"
- Lug 2017 [Nota di lettura n. 187](#)
A.S. 2284: "Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 71](#)
A.S. 2874: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016"
- " [Elementi di documentazione n. 72](#)
A.S. 2875: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017"
- " [Nota di lettura n. 188](#)
A.S. 2879: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A." (Approvato dalla Camera dei deputati)